

MASSIMO BASILE

LUNGA VITA AI PRODOTTI INDUSTRIALI !

SOMMARIO: 1. Una Risoluzione del Parlamento europeo. 2. La durabilità e la riparabilità come qualità del bene in vendita. 3. I doveri informativi sulla durabilità e sulla riparabilità. 4. L'inosservanza dei doveri: in particolare, il silenzio sulla "obsolescenza" programmata. 5. La ridotta durabilità del bene venduto fra i vizi occulti e la difformità rispetto al contratto. 6. Il rafforzamento della tutela dei consumatori *de iure condendo*.

1. *Una Risoluzione del Parlamento europeo*

Il 4 luglio 2017 il Parlamento europeo ha accolto senza modifiche la proposta di Risoluzione – redatta dalla Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori – “su una vita più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese”¹.

A prima vista, l'interesse a porre in commercio beni molto durevoli non può che essere condiviso da imprese, consumatori e chiunque altro tragga beneficio dal corretto funzionamento del mercato. A ben vedere, tuttavia, chi fabbrica le merci può non ricavare dalla loro grande longevità il vantaggio che riceve chi le acquista, perché una maggiore durabilità dei beni, ammesso che giovi a battere la concorrenza, di solito richiede costi produttivi più elevati, quindi spinge a una crescita dei prezzi che riduce la massa di consumatori in grado di fronteggiarla. Inoltre, il rapido deperimento o la irriparabilità dei beni venduti permette ai fabbricanti su scala

¹ La proposta 2016/2272 (INI), relatore P. Durand, era stata presentata il 9 giugno 2017, ai sensi dell'art. 120 del Regolamento parlamentare.

industriale di porne in circolazione degli altri, anche migliori, traendone i relativi profitti. L'interesse dei fabbricanti a una vita utile relativamente breve dei beni durevoli che collocano in commercio è testimoniato dal controverso fenomeno, arduo da definire ma certo non trascurabile, costituito dal produrre beni a "obsolescenza programmata": qualifica che connota i prodotti resi, secondo progetto, meno durevoli di quanto sarebbe tecnicamente possibile (anche ostacolandone la riparazione), proprio allo scopo di espandere il volume delle vendite dopo il precoce irrimediabile venir meno dei beni venduti prima. Uno scopo, questo, più agevole da conseguire da parte di imprese che agiscano in stato di monopolio o di oligopolio².

La Risoluzione non nasconde peraltro la consapevolezza del Parlamento che contemperare in proposito le istanze in campo è complicato anche perché sono in giuoco interessi di tutta la società. Infatti, una vita utile breve dei prodotti durevoli può avere effetti sociali nocivi sia perché le risorse naturali e le fonti di energia impiegate per fabbricarne altri riducono quelle disponibili (che non sono infinite, salvo che siano rinnovabili), sia perché le merci venute

² La pianificazione della "obsolescenza" dei prodotti industriali è stata suggerita nei primi decenni del secolo scorso come possibile rimedio alla disoccupazione di massa creata dalla grande depressione (cfr. B. LONDON, *Ending the Depression through Planned Obsolescence*, Londra, 1932). La letteratura sul fenomeno è ormai cospicua: cfr. L.J.RIVERA, *Environmental implications of planned obsolescence and product lifetime: a literature review*, in *International Journal of Sustainable Engineering*, 2016 (9), 119 ss.; J.WOIDASKY, *Frühzeitiger Ausfall von Produkten – „Geplante Obsoleszenz“ zwischen Faktensuche und Medienspektakel*, in *Obsoleszenz interdisziplinär. Vorzeitiger Verschleiß aus Sicht von Wissenschaft und Praxis*, a cura di Brönneke e Wechsler, Baden-Baden 2015, 107 ss.; S.LATOCHE, *Usa e getta. Le follie dell'obsolescenza programmata*, nuova edizione, Torino, 2015, partic. 48 ss.; E.VIDALENC –S.MEUNIER, *Obsolescence des produits: l'impact écologique*, in *Futuribles*, 2014, 401, 5 ss.; R.CAMINITI- P.MARIOTTI – P.MASINI- A. SERPETTI, *Prodotti difettosi e obsolescenza programmata*, Santarcangelo di Romagna, 2013, 217 ss.; CHUN-HUI MIAO, *Tying, Compatibility and Planned Obsolescence*, in *The Journal of industrial economics*, 2010 (LVIII), 579 ss.; B.BURNS, *Re-evaluating Obsolescence and Planning for It*, in *Longer Lasting Products (Alternatives to the Throwaway Society)*, a cura di T. Couper, Farnham 2010, 39 ss.; J.GUILTINAN, *Creative Destruction and Destructive Creations: Environmental Ethics and Planned Obsolescence*, in *Journal of Business Ethics*, 2009 (89) 19 ss.; G. SLADE, *Made to Break (Technology and Obsolescence in America)*, Cambridge London, 2006, 3 ss.; J.BULOW, *An Economic Theory of Planned Obsolescence*, in *Quarterly Journal of Economics*, 1986 (101) 729 ss.. Nell'*Oxford English Dictionary* alla formula "planned obsolescence" si associa la definizione di "obsolescence of manufactured goods due to deliberate changes in design, cessation of the supply of spare parts, use of poor-quality materials, etc."

meno, se non si riciclano, diventano rifiuti, e la trasformazione genera costi sociali tanto finanziari quanto ecologici³.

Non a caso sulla proposta fatta al Parlamento era stato chiesto il parere della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. E nella direttiva 2018/851/UE del 30 maggio 2018 si spingono i Paesi membri a prevenire il formarsi di rifiuti con misure di favore tese, fra l'altro, a fare in modo che i prodotti messi in commercio siano "durevoli (anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata) riparabili riutilizzabili e aggiornabili" (art.1, dove si modifica l'art.9 della direttiva 2008/89/CE).

D'altronde, la Risoluzione fa seguito ad alcuni passi compiuti in precedenza, sempre in sede europea, per favorire la crescita della durata dei beni. In particolare, con le direttive 2005/32/CE e 2009/125/CE (di modifica della prima) il Parlamento e il Consiglio avevano dettato norme quadro volte alla stesura di specifiche tecniche funzionali alla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia; e fra i parametri necessari a valutare le potenzialità di miglioramento degli aspetti ambientali dei prodotti avevano incluso l'"estensione della durata espressa in termini di: durata minima garantita, tempo minimo per la disponibilità di parti di ricambio, modularità, possibilità di *upgrading*, riparabilità" (Allegato I 1.3, lett.i, alla direttiva 2009/125). A quelle norme quadro sono seguiti 28 Regolamenti sulla progettazione ecocompatibile e norme armonizzate tese a ridurre l'impiego di energia da parte di imprese e consumatori⁴. Poi, nel Regolamento 305/2011 sui prodotti da costruzione si è avvertito che, ai fini di un uso sostenibile delle risorse naturali, bisogna tenere conto anche "della durabilità delle opere di costruzione" (considerando 55), e si è prescritto che queste ultime vengano concepite e realizzate garantendo, fra l'altro, la loro

³ Cfr. W. C. SATYRO-J. B. SACOMANO-J. C. CONTADOR-R. TELLES, *Planned obsolescence or planned resource depletion? A sustainable approach*, in *Journal of Cleaner Production*, 2018, 744 ss.; F. ECHEGARAY, *Consumers' reactions to product obsolescence in emerging markets: the case of Brazil*, ivi, 2016, 191 ss..

⁴ La Commissione, ad esempio, nei Regolamenti 244/2009, 235/2009 e 1194/2012 (modificato dal Regolamento 1428/2015), include fra le specifiche per la progettazione ecocompatibile e i requisiti di funzionalità delle lampade le ore di sopravvivenza e la vita dichiarata; nel Regolamento 666/2013 indica, fra le specifiche di progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere, una durata di vita del motore pari o superiore a 500 ore (Allegato I, 1-b; v. anche l'Allegato II, 8): cfr. E.MAITRE-EKERN-C.DALHAMMAR, *Regulating Planned Obsolescence: A Review of Legal Approaches to Increase Product Durability and Reparability in Europe*, in *Review of European Comparative & International Environmental Law*, 2016 (25), 378 ss..

durabilità (art.7, lett.b, Allegato I). La Commissione quindi, nel Piano di lavoro 2016-2019 sulla progettazione ecocompatibile (COM [2016]773), ha evidenziato l'importanza dell'impatto che una progettazione del genere può avere non solo sul miglioramento della efficienza energetica dei prodotti, ma anche sul loro ciclo di vita, rendendoli più durevoli e facili da riparare e riutilizzare⁵.

La garanzia giuridica dell'interesse degli acquirenti a una maggiore durata delle merci si intreccia dunque con altri valori fondamentali più o meno conciliabili con quell'interesse (come lo sviluppo sostenibile o la massima occupazione), ormai recepiti nel diritto dell'UE, oltre che, in varia misura, in quelli domestici⁶. E le discordanze fra le molteplici esigenze che ruotano attorno alla longevità delle merci provocano conflitti che è opportuno comporre in modo equilibrato.

Le aree dove con la Risoluzione il Parlamento raccomanda di intervenire a tale scopo sono diverse; e i destinatari dei suoi inviti coprono un raggio largo, includendo tanto la Commissione quanto i Paesi membri, ed estendendosi sino ai produttori.

1) Affinchè le imprese provvedano a *progettare prodotti robusti, durevoli e di qualità*, il Parlamento chiede alla Commissione di “incoraggiare, ove praticabile, la definizione di criteri di resistenza minima, che contemplino, tra l'altro, la robustezza, la riparabilità e la capacità di evolvere per le diverse categorie di prodotto fin dalla progettazione, con l'aiuto di norme sviluppate da tutte le organizzazioni europee di normazione (OEN) quali il CEN, il CENELEC e l'ETSI”⁷.

2) Per *promuovere la riparabilità e la longevità* dei prodotti, il Parlamento esorta la Commissione a favorire in diversi modi i prodotti riparabili: “garantendo e agevolando misure che rendono l'opzione della riparazione attraente per il consumatore; utilizzando tecniche di costruzione e materiali che rendano più facile e meno

⁵ Fra i precedenti della stessa Risoluzione del Parlamento v. anche il Parere del Comitato economico e sociale europeo (Relatore Libaert) sul tema “Per un consumo più sostenibile: la durata di vita dei prodotti industriali e l'informazione dei consumatori per ripristinare la fiducia” (2014/C 67/05).

⁶ Cfr. *European Contract Law and the Charter of Fundamental Rights*, a cura di H. Collins, Cambridge Antwerp Portland, 2017; I.BENÖHR, *EU Consumer Law and Human Rights*, Oxford 2013; sulla efficacia dei principi dell'U.E. nei rapporti interni ai Paesi membri v., anche per ulteriori richiami, A.M.MANCALEONI, *L'efficacia orizzontale delle direttive europee (a partire da un caso italiano)*, in *N.G.C.C.*, 2018, II, 424 ss., 564 ss..

⁷ Sulla normazione europea v. il Regolamento n.1025/2012 del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2012.

onerosa la riparazione del bene o la sostituzione dei suoi componenti; i consumatori non dovrebbero essere intrappolati in un ciclo senza fine di riparazione e manutenzione di prodotti difettosi; incoraggiando, in caso di ricorrente mancata conformità o di un periodo di riparazione superiore a un mese, l'estensione della garanzia per un periodo equivalente al tempo necessario per la riparazione; insistendo sulla possibilità che parti essenziali per il funzionamento del prodotto siano sostituibili e riparabili, inserendo la riparabilità del prodotto tra le sue caratteristiche essenziali ove sia vantaggioso e scoraggiando, se non per motivi di sicurezza, la riparazione di componenti essenziali dei prodotti quali le pile e i LED; esortando i produttori a fornire manuali di manutenzione e indicazioni per la riparazione al momento dell'acquisto, in particolare nel caso dei prodotti le cui manutenzione e riparazione siano importanti, al fine di migliorare la possibilità di allungare la durata di vita del prodotto; garantendo la possibilità di utilizzare sostituti di pari qualità e prestazioni per le parti originali, ai fini della riparazione di tutti i prodotti in conformità della normativa applicabile; sviluppando, ove possibile, la normazione per i pezzi di ricambio e gli strumenti necessari per la riparazione onde migliorare il rendimento dei servizi di riparazione; esortando i costruttori a fornire manuali per la manutenzione e istruzioni per la riparazione in diverse lingue ai negozi preposti, se richiesto; incoraggiando i fabbricanti a sviluppare la tecnologia delle batterie al fine di garantire una maggiore corrispondenza tra la durata di vita delle batterie e degli accumulatori e la durata di vita prevista del prodotto o, in alternativa, a rendere più accessibile la sostituzione della batteria a un prezzo più ragionevole che sia proporzionato al prezzo del prodotto". Inoltre, il Parlamento esorta gli Stati membri "ad esplorare incentivi adeguati che promuovano prodotti durevoli, di elevata qualità e riparabili, a incoraggiare la riparazione e la vendita di seconda mano e a introdurre formazioni per la riparazione".

3) Ritenendo utile *applicare un modello economico orientato all'uso e sostenere le piccole e medie imprese così come l'occupazione nell'UE*, il Parlamento sollecita gli Stati membri a "organizzare la concertazione tra tutti gli attori interessati per incoraggiare lo sviluppo di un modello di vendita basato sull'uso che sia vantaggioso per tutti; intensificare gli sforzi con misure intese a promuovere lo sviluppo dell'economia funzionale e a rendere interessanti il noleggio, lo scambio e il prestito di oggetti; incoraggiare le autorità locali e regionali che promuovono attivamente lo sviluppo di modelli economici, come l'economia collaborativa e l'economia circolare, che

promuovono un uso più efficiente delle risorse, la durabilità dei beni e rafforzano la riparazione, il riutilizzo e il riciclaggio”⁸.

4) Al fine di *garantire una migliore informazione del consumatore*, il Parlamento chiede alla Commissione di “migliorare l'informazione sulla durabilità dei prodotti attraverso: la presa in esame di un'etichetta europea volontaria che indichi, in particolare, la durabilità, la progettazione ecocompatibile, le possibilità di modulazione dei componenti per accompagnare il progresso del prodotto e la riparabilità; esperimenti volontari con imprese e altri attori interessati a livello di Unione allo scopo di sviluppare una designazione della vita utile prevista di un prodotto sulla base di criteri standardizzati che potrebbero essere utilizzati da tutti gli Stati membri; creando un contatore dell'uso per i prodotti di consumo più pertinenti, in particolare i grandi elettrodomestici; conducendo una valutazione dell'impatto dell'allineamento dell'indicazione della durata di vita alla durata della garanzia legale; utilizzando le applicazioni digitali o i *social media*; standardizzando le informazioni nei manuali sulla durata, la possibilità di *upgrading* e la riparabilità di un prodotto per garantire che siano chiare, accessibili e facili da comprendere; informazioni basate su criteri *standard*, in cui viene indicata la durata di vita prevista di un prodotto”.

5) Avvertendo la necessità di *misure sull'obsolescenza programmata*, il Parlamento invita la Commissione, anzitutto, “a proporre, in consultazione con le organizzazioni dei consumatori, i produttori e altri attori interessati, una definizione a livello di UE di obsolescenza programmata per prodotti tangibili e *software*”; inoltre, in collaborazione con le autorità di vigilanza del mercato, “ad esaminare la possibilità di istituire un sistema indipendente in grado di testare e rilevare l'obsolescenza incorporata nei prodotti”. Nella medesima prospettiva, il Parlamento invita la Commissione a provvedere a “una migliore tutela giuridica dei cosiddetti informatori e adeguate misure dissuasive per i produttori”; segnala quindi il “ruolo pionieristico svolto da alcuni Stati membri in tale ambito”, e

⁸ Con la formula “economia circolare” si intende un sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse viene mantenuto quanto più a lungo possibile, e la produzione di rifiuti viene ridotta al minimo promuovendosene il riciclo: cfr. *L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare* COM. (2015) 614; per maggiori richiami, M.MELI, *Oltre il principio chi inquina paga: verso un'economia circolare*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, 63 ss., partic. 73 ss.; N.de SADELEER, *Droit des déchets de l'UE. De l'élimination à l'économie circulaire*, Bruxelles, 2016. Di recente il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato quattro nuove direttive modificatrici: la 2018/849 su veicoli fuori uso, pile, accumulatori e apparecchiature elettriche ed elettroniche; la 2018/850 sulle discariche; la 2018/851 sui rifiuti; la 2018/852 sugli imballaggi.

in specie “l’iniziativa lanciata dai paesi del Benelux per combattere l’obsolescenza programmata e allungare la durata di vita degli apparecchi domestici, ivi compresi quelli elettrici”.

6) Onde rafforzare il diritto alla garanzia legale di conformità, la Commissione viene spinta dal Parlamento “ad adottare iniziative legislative e azioni volte a migliorare la fiducia dei consumatori: rafforzando la tutela dei consumatori, specialmente per i prodotti la cui durata di vita ragionevolmente prevista è maggiore e tenendo conto delle forti misure di protezione dei consumatori già adottate in alcuni Stati membri; tenendo conto degli effetti sia della normativa in materia di progettazione ecocompatibile che del diritto contrattuale sui prodotti connessi al consumo energetico per sviluppare un approccio olistico alla regolamentazione dei prodotti; garantendo che il consumatore sia informato in modo ufficiale, nel contratto di vendita, del proprio diritto alla garanzia legale e promuovendo programmi informativi in merito al suddetto diritto; semplificando la prova dell'atto di acquisto per il consumatore legando la garanzia all'oggetto e non all'acquirente e, successivamente, incoraggiando ulteriormente una generalizzazione delle ricevute elettroniche e dei sistemi di garanzia digitale”.

7) Per proteggere i consumatori dall'obsolescenza dei software, il Parlamento invita la Commissione “a valutare la necessità di favorire una maggiore cooperazione nei rapporti B2B”; chiede ai fabbricanti “una maggiore trasparenza per quanto concerne la possibilità di *upgrading*, gli aggiornamenti di sicurezza e la durabilità, tutti aspetti necessari per un adeguato funzionamento sia del *software* che dell'*hardware*”; sollecita precisazioni nei contratti “circa la durata minima durante la quale saranno disponibili gli aggiornamenti di sicurezza sui sistemi operativi”; propone di istituire una definizione di “periodo di utilizzo ragionevole”; sottolinea la necessità, da parte dei venditori dei beni, di “garantire, in caso di sistemi operativi *embedded* [incorporati], la fornitura di tali aggiornamenti di sicurezza”; invita i produttori a “fornire informazioni chiare sulla compatibilità degli aggiornamenti e dei potenziamenti con sistemi operativi *embedded* forniti ai consumatori”; chiede che gli aggiornamenti *software* indispensabili “siano reversibili e accompagnati da informazioni in merito alle conseguenze sul funzionamento dell'apparecchio”, e “che i nuovi *software* essenziali siano compatibili con il *software* di generazione precedente”.

Vista l'ampiezza delle iniziative che raccomanda, la Risoluzione segna un sensibile progresso a confronto con la cautela ancora manifestata nella proposta di disciplina del Parlamento e del

Consiglio sulla vendita *on line* (COM[2015]635 def.). Invero, nel considerando 23 di questa si riconosce che “assicurare una maggiore durabilità dei beni di consumo è importante per raggiungere modelli di consumo più sostenibili e un'economia circolare”, e che è “essenziale impedire l'accesso al mercato dell'Unione ai beni non conformi, rafforzando la vigilanza del mercato e fornendo i giusti incentivi agli operatori economici, al fine di accrescere la fiducia nel mercato unico”. Ma si aggiunge che, “per raggiungere tali obiettivi, una legislazione dell'UE specifica per prodotto è l'approccio più appropriato per introdurre il requisito della durabilità e altri requisiti di prodotto, in relazione a tipi o gruppi specifici di prodotti, utilizzando criteri *ad hoc*”; si continua dicendo che pertanto la direttiva sulla vendita *on line* dovrebbe essere “complementare agli obiettivi perseguiti dalla legislazione settoriale specifica dell'Unione”; e si conclude che solo “nella misura in cui una dichiarazione precontrattuale che forma parte integrante del contratto contiene informazioni specifiche sulla durabilità il consumatore dovrebbe potervi fare affidamento quale parte dei criteri di conformità”.

La Risoluzione riafferma piuttosto il consolidarsi, su scala europea, dell'idea di introdurre norme generali che spingano le imprese a fabbricare beni più durevoli di quanto non facciano di solito; attribuiscono esplicito rilievo giuridico alla durabilità e alla riparabilità dei beni al momento della loro immissione sul mercato; permettano ai compratori sia di venire informati con chiarezza sulla durabilità così come sulla riparabilità dei beni, sia di poterli riparare, o far riparare, in caso di guasto, fino a quando è tecnicamente possibile. Si tratta di un piano per la cui riuscita servono nuove norme a diversi livelli; che tuttavia già godono di buone basi di partenza nel diritto dei Paesi europei integrato e reinterpretato alla luce dell'*acquis communautaire*. Ciò almeno può dirsi con riguardo al nostro Paese.

2. La durabilità e la riparabilità come qualità del bene in vendita

Nel 2010, su impulso europeo è stato recepito nel “codice dell'ambiente” il principio della “responsabilità estesa del produttore”, diretto ad accrescere la prevenzione e a facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita dei prodotti; in questa prospettiva si è rimesso al Ministro dell'ambiente l'ufficio di stabilire (di concerto con il Ministro dello sviluppo economico) modalità e criteri volti a favorire e incoraggiare (fra l'altro) “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di

prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente" (art.178 *bis*, primo comma, lett.e, d. lgs. 3 aprile 2006, n.152, inserito dall'art.3 d. lgs. 30 dicembre 2010, n.205, in conformità all'art.8 della direttiva 2008/98/CE in ultimo modificato dalla direttiva 2018/851; la quale rimette inoltre ai Ministri l'ufficio di incoraggiare la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti "facilmente riparabili")⁹.

La perdurante mancanza dei decreti attuativi del principio della "responsabilità estesa del produttore" non impedisce che la durabilità e la riparabilità dei prodotti assumano rilievo giuridico negli scambi commerciali. Infatti, l'essere un bene a uso prolungato capace di durare e riparabile rappresenta una sua qualità, suscettibile di graduazione, quindi il rilievo che assume può essere diverso.

L'essere capace di durare a lungo è caratteristica del bene scambiato non inclusa nei requisiti dell'oggetto del contratto la cui eventuale mancanza, in base al codice civile, vanifichi lo scambio (artt.1346 e 1418, secondo comma). In altri termini, prodotti poco durevoli possono essere venduti senza che la vendita risulti nulla. Può darsi solo che il venditore o il produttore di una cosa ne garantiscano il funzionamento "per un tempo determinato" (rilasciando la c.d. garanzia commerciale), o che, in mancanza di patto espresso, questa garanzia sia dovuta per consuetudine (art.1512 c.c.)¹⁰. E tuttavia la cosa dedotta in contratto deve comunque essere "immune da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore"

⁹ Nella disposizione citata, per "produttore" si intende "qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo". Nel Regolamento sulla progettazione e produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche ecocompatibili (decreto del Ministero dell'ambiente 10 giugno 2016, n.140) si sollecitano le imprese del settore a favorire azioni volte (fra l'altro) ad aumentare la durata e l'affidabilità dei prodotti, e a facilitarne la manutenzione e la riparazione (art.5, comma 1, lett.a e b). Sulla responsabilità estesa del produttore v. gli atti del convegno *La responsabilité du producteur du fait des déchets*, a cura di P. Thieffry, Bruxelles, 2013.

¹⁰ Cfr. A.LUMINOSO, *La vendita*, in *Trattato dir. civ. comm.* Cicu Messineo Mengoni, Milano, 2014, 518 ss.; G.D'AMICO, *La compravendita*, I, Napoli, 2013, 459 ss.; R.CALVO, *Vendita e responsabilità per vizi materiali*, Napoli, 2007, I (*Dai fondamenti storico-comparativi alla disciplina codicistica sulle garanzie*), 320 ss.; F. BOCCHINI, *La vendita di cose mobili (Artt. 1510-1536)*², in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Milano, 2004, 165 ss..

(art.1490, primo comma)¹¹. Compete poi al compratore il diritto alla risoluzione della compravendita se la cosa trasferitagli non abbia “le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata” (art.1497)¹². Costituisce, del resto, principio diffuso e risalente nel tempo che il debitore di una cosa di genere deve prestarne una di “qualità non inferiore alla media” (art.1178 c.c.)¹³. Sembra quindi legittimo ricondurre alle nozioni di “vizio”, “mancanza di qualità” e “difetto di funzionamento” del bene dovuto al compratore non solo carenze o disfunzioni anticipate rispetto al tempo dell’ordinario venir meno della cosa, ma anche una durabilità minore di quella eventualmente prescritta, di quella garantita o di quella consueta in un prodotto del medesimo tipo¹⁴.

D’altra parte, nella disciplina di origine europea, il diritto dei consumatori “alla qualità dei prodotti e dei servizi” viene incluso fra quelli fondamentali (art.2, comma 2, lett.*b* ed *e*, cod. cons.). Coerentemente nell’oggetto dei doveri informativi accollati a produttori e distributori rientrano anche le “caratteristiche principali” dei prodotti (art.21, comma 1, lett.*b*, e art.22, comma 4, lett.*a*, cod. cons.). E, posto che “il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita” (art.129, comma 1, cod. cons.), si fonda una presunzione di “conformità” al contratto sulla coesistenza, nello specifico bene fornito, di attributi che ne costituiscono caratteri necessari, se a esso “pertinenti” e non eliminati dalle parti: fra gli attributi si indicano “la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene...” (art.129, comma 2, lett.*c*, cod. cons.). Nella

¹¹ La garanzia legale opera solo per i vizi occulti (art.1491), in quanto quelli palesi o facilmente riconoscibili dal compratore si considerano neutralizzati, in virtù del principio di autoresponsabilità, dal libero acquisto della cosa che ne è affetta. Sulla garanzia per vizi della cosa venduta v., anche per la sterminata bibliografia, F.BIANCHINI ROGNONI, *Il concorso elettivo di prestazioni nell’obbligazione alternativa di garanzia per i vizi della cosa venduta. Aspetti sostanziali*, in *Resp. civ. prev.*, 2015, 2008 ss. e 2016, 302 ss.; A.LUMINOSO, op. cit., 466 ss.; G. D’AMICO, op. cit., 433 ss.; B.AGOSTINIS, *La garanzia per i vizi della cosa venduta. Le obbligazioni del compratore (Artt.1490-1499)*, in *Il Codice Civile. Commentario*, cit., 2012, 3 ss..

¹² Cfr. Trib. Roma 4 luglio 2017, n.13591, ined.; A.LUMINOSO, op. cit., 469 s.; G.D’AMICO, op. cit., 452 ss..

¹³ Cfr. G.SICCHIERO, *Dell’adempimento (Artt.1176-1179)*, in *Il Codice Civile. Commentario*, cit., 2016, 309 ss.; G.D’AMICO, op. cit., 454.

¹⁴ Cfr. anche L.V.BIANCHI, *La influencia del principio del consume sustentable en el combate de la obsolescencia programada, la garantía de los “productos durables” y el derecho a la información de los consumidores en Argentina*, in *Revista de Derecho Privado*, n.34, 2018, 296 ss.; E. MAITRE-EKERN-C. DALHAMMAR, op. cit., 389 ss..

cerchia di queste “qualità” e “prestazioni abituali” rientra senza alcuna forzatura ermeneutica anche la durabilità *standard* del bene dedotto in contratto.

L’approccio più protettivo dei consumatori, che in linea di principio connota il diritto europeo della vendita, segna un progresso rispetto a quello generalista del codice civile; che prescinde dalla veste con la quale gli acquirenti entrano negli scambi. La disciplina del codice civile punta a far in modo che il bene venduto sia esente da vizi occulti; quella europea si preoccupa di garantire che il bene da fornire al compratore abbia le qualità e offra le prestazioni abituali in un bene dello stesso tipo. Ma fra i vizi da cui la cosa venduta deve essere immune in forza del codice civile e le qualità e le prestazioni abituali che il bene dovuto al compratore deve avere in forza del codice del consumo per potersi ritenere “conforme al contratto” non esiste opposizione di fondo, tanto che in Stati come la Germania e i Paesi Bassi la normativa europea sulla conformità al contratto dei beni forniti ai consumatori ha potuto essere inserita senza strappi in quella del codice civile volta a proteggere qualsiasi acquirente dai difetti della cosa¹⁵. Lo scopo ultimo di entrambe le discipline consiste nell’assicurare l’integrità e la qualità del bene cui aspira ogni compratore: sia i vizi del bene dedotto in contratto sia i difetti delle qualità o delle prestazioni abituali si incentrano su carenze che riducono le potenzialità di uso – quindi il valore – del bene dovuto, a confronto con le potenzialità di uso – quindi con il valore – solitamente insite in beni dello stesso tipo. Inoltre, tanto negli uni quanto negli altri vengono in rilievo, ai fini della determinazione della integrità e della qualità che il bene deve possedere, l’avvenuto rispetto delle norme tecniche cui questo dovesse uniformarsi così come la regolarità del processo produttivo. Sia i vizi sia i difetti di conformità vanno poi diversamente apprezzati in dipendenza della varietà tipologica dei prodotti, che spiega, fra l’altro, l’introduzione, nel codice del 1942, di una specifica disciplina sui difetti di funzionamento del bene venduto, suggerita dalla frequenza pratica della garanzia convenzionale di durata con riguardo a macchine, apparecchi e strumenti analoghi.

¹⁵ Cfr. A.LUMINOSO, op. cit., 514 ss., 525 ss.; G.

D’AMICO, op. cit., 481 ss.. Il concetto di “difettosità” della cosa venduta allude a carenze strutturali o funzionali che ne riducano o annientino l’utilizzabilità o il valore per l’acquirente; quindi si differenzia dal concetto di “difettosità” come mancanza nella cosa della sicurezza che ci si può attendere, suscettibile di danneggiare chi venga a contatto con essa (cfr. l’art.117 cod. cons., che fonda la responsabilità del venditore): v. E.RAJNERI KARAGEORGEVITCH, *La notion de défectuosité du produit dans les jurisprudences des pays européens*, in *Rev. intern. droit comparé*, 2015, 185 ss..

Alla luce tanto della disciplina del codice civile quanto di quella del codice del consumo, la durabilità del bene in vendita ne costituisce una qualità di per sé stessa giuridicamente rilevante. Invero, nel considerando 23 della proposta di direttiva sulla vendita *on line* si enunzia la tesi che l'essere il bene durevole rientri fra i criteri di conformità solo "nella misura in cui una dichiarazione precontrattuale che forma parte integrante del contratto contiene informazioni specifiche sulla durabilità". La tesi trascura però la comune rilevanza di questo connotato come qualità del bene dovuto all'acquirente a prescindere da una garanzia in tal senso del produttore o del distributore. E poco conta se la minore durabilità venga perseguita immettendosi nel prodotto un pezzo volutamente difettoso o irriparabile, oppure sia un esito oggettivo del modo in cui il bene è stato progettato e/o fabbricato: i vizi e i difetti di funzionamento o di qualità, in senso giuridico, costituiscono anomalie la cui esistenza o meno non dipende dagli stati soggettivi del produttore o del venditore del bene, che invece pesano ai fini risarcitori¹⁶.

Certo, nessuno ignora quanto possa essere difficile, in pratica, misurare sia la durabilità abituale di un bene di un certo tipo, sia la durabilità di un dato bene rispetto alla durabilità abituale dei beni di quel tipo; e quindi quanto possa essere difficile determinare la minore durabilità di un bene rispetto alla durabilità degli altri dello stesso tipo. Né è facile capire se e quanto tale differenza possa giustificarsi con particolari caratteristiche del bene dedotto in contratto (ad esempio, con l'essere "di seconda mano"), o con altri vantaggi che il bene di minor durata abbia per l'acquirente rispetto a quelli dello stesso tipo (ad esempio, un prezzo di acquisto inferiore). Ma gli innegabili dubbi interpretativi che l'assenza di norme specifiche idonee a far luce in proposito genera nel definire un concetto giuridico di durabilità tecnica dei beni non giustifica la conclusione della irrilevanza di tale carattere nella loro vendita; conclusione che fungerebbe da alibi alla messa in commercio di prodotti poco durevoli, e indurrebbe ad abbassare irragionevolmente la tutela di chi acquista un prodotto meno robusto degli altri dello stesso tipo. Connotare la durabilità come qualità delle merci non sembra contestabile assumendo che ciò danneggerebbe i compratori perché spingerebbe verso l'aumento dei prezzi: il medesimo assunto potrebbe essere opposto a tutte le norme che prescrivono l'una o l'altra qualità delle merci, così ritorcendosi in un pregiudizio per i compratori e per il funzionamento del mercato. Del resto, la

¹⁶ Cfr. A.LUMINOSO, op. cit., 558 ss.; G.D'AMICO, op. cit., 497 ss. e gli autori *ivi* cit. .

riconduzione della durabilità al concetto giuridico di qualità del bene non impedisce alle parti di dedurre a oggetto del contratto un bene poco durevole anche stabilendo un prezzo inferiore a quello dei beni molto durevoli.

Correlata alla durabilità di un prodotto è la sua riparabilità in caso di guasto; e questo perché un prodotto tecnicamente riparabile – a condizioni non troppo onerose – è suscettibile di durare più a lungo di uno che quando si rompe diventa in via definitiva inutilizzabile. La garanzia della riparabilità della cosa venduta può valere alla presenza in essa tanto di un vizio quanto di un difetto di funzionamento o di qualità. La rilevanza *de iure condito* della riparabilità appare indiscutibile, visto che a ogni compratore cui la controparte o il produttore abbia garantito il buon funzionamento della cosa per un tempo determinato, e a ogni consumatore cui sia stato fornito un bene difettoso viene riconosciuto il diritto ad ottenerne la riparazione (art.1512 c.c.; art.130, comma 2, cod. cons.).

Sul grado di durabilità necessario e sulle condizioni di riparabilità dei beni può comunque incidere il contenuto dei contratti di vendita; a determinare il quale contribuisce in misura crescente l'osservanza dei doveri informativi gravanti su produttori e distributori.

3. I doveri informativi sulla durabilità e sulla riparabilità

La durabilità e la riparabilità, rilevando ai fini della qualità dei beni destinati a permanere nel tempo, rientrano nei doveri informativi che il diritto europeo ascrive a produttori e a distributori. Si tratta di doveri posti in generale nell'interesse degli acquirenti a conoscere quel che gli viene offerto e le condizioni degli acquisti; ma possono giovare anche i produttori e i distributori che osservino quei doveri, in quanto l'adempimento gli potrebbe permettere di sottrarsi alle conseguenze sfavorevoli cui li esporrebbe la fornitura di beni sprovvisti delle caratteristiche qualitative dovute¹⁷.

¹⁷ Sui doveri informativi addossati dalla disciplina europea ai produttori e ai distributori di beni, e sulle loro ragioni d'essere, v. G.HOWELLS – C.TWIGG-FLESNER WILHELMSSON, *Pre-contractual information duties and the right of withdrawal*, in *Rethinking EU Consumer Law*, London New York, 2018, 94 ss.; C.BUSCH, *The future of pre-contractual information duties: from behavioural insights to big data*, in *Research Handbook on EU Consumer and Contract Law*, a cura di Twigg-Flesner, Cheltenham Northampton, 2016, 221 ss.; da noi F.RENDE,

Specifici obblighi di informazione sulla durabilità in Europa sono sanciti in modo espresso rispetto ad alcuni beni. Ad esempio, il Regolamento 2014/745/UE obbliga chi fabbrica dispositivi medici impiantabili di fornire informazioni (fra l'altro) "sulla vita utile attesa dal dispositivo e su ogni *follow-up* necessario" (art.18, comma 1, lett.c); le informazioni devono venir fornite "per essere messe a disposizione del paziente... mediante qualsiasi mezzo che consenta un rapido accesso alle informazioni...", devono essere redatte "in modo da essere facilmente comprensibili per un utilizzatore profano", e "aggiornate ove necessario" (nel comma 2 del medesimo art.18 si assegna agli Stati membri il compito di imporre alle istituzioni sanitarie di mettere le informazioni a disposizione di tutti gli interessati). Il Regolamento 2012/1194/UE include tra le informazioni che devono essere fornite dai produttori di lampade la vita nominale e il numero di cicli di accensione (Allegato III, 3).

In linea di principio, ricevere una "adeguata informazione" e fruire di una "corretta pubblicità" assurgono a diritto fondamentale dei consumatori (art.2, comma 2, lett.c, cod. cons.). La tutela si traduce nell'imporre alle imprese (i "professionisti") doveri informativi sparsi lungo l'intero ciclo che va dalla immissione dei prodotti nel mercato sino alla loro vendita, a beneficio tanto della massa degli acquirenti quanto dei singoli coinvolti negli specifici rapporti di consumo.

Nella prima prospettiva, opera il principio che "composizione e qualità dei prodotti e dei servizi" "costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi" (art.5, comma 2, cod. cons.). Ne consegue che i beni o le confezioni dei beni devono riportare "chiaramente visibili e leggibili" almeno le notizie relative "ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto" (art.6, comma 1, lett. e, cod. cons.; sulle modalità informative v. l'art.7; sulle sanzioni v. l'art.12). Il precetto è particolarmente rigoroso, perché i prodotti che non riportino le notizie richieste non possono essere messi in commercio sul territorio nazionale (art.11 cod. cons.). Inoltre, nella disciplina delle pratiche commerciali si sancisce il divieto di quelle

Informazione e consenso nella costruzione del regolamento contrattuale, Milano, 2012, 3 ss.; R.ALESSI, *Gli obblighi di informazione tra regole di protezione del consumatore e diritto contrattuale europeo uniforme e opzionale*, in *Eur. e dir. priv.*, 2013, 311 ss.; G.GRISI, *Informazione (obblighi di)*, in *Enc. dir.*, Annali IV, 595 ss.; L. DI DONNA, *Gli obblighi informativi precontrattuali*, in *I diritti dei consumatori*, nel *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, diretto da G. Ajani e G.A. Benacchio, Torino, 2009, vol. III, t.I, 209 ss.. Sui doveri informativi nella disciplina dei contratti di diritto comune v. C. GRANELLI, *Gli obblighi informativi nella formazione dell'accordo contrattuale*, in *N. G. C. C.*, 2018, II, 1200 ss..

scorrette (art.20 e segg.), comprendendovi anche pratiche “ingannevoli”. E una pratica si considera “ingannevole” quando “contiene informazioni non rispondenti al vero” riguardo (fra l’altro) “le caratteristiche principali del prodotto”, e la necessità di manutenzione ricambio sostituzione o riparazione (art.21, comma 1, lett. *b* e *e*, cod. cons.); così come quando “nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale, e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso” (art.22, comma 1, cod. cons.). Nei casi di “invito all’acquisto” (ai sensi dell’art.18, comma 1, lett. *i*, cod. cons.), si considerano “rilevanti” – fra l’altro – i ragguagli da cui risultino “le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso” (art.22, comma 4, lett. *a*, cod. cons.). A tutela della massa dei consumatori, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può inibire o disporre la sospensione provvisoria delle pratiche scorrette (art.27, commi 2 e 3, cod. cons.).

Nel disciplinare i singoli rapporti di consumo, in specie le “modalità contrattuali”, si precisa che l’impresa (“il professionista”) deve fornire “in modo chiaro e comprensibile” al consumatore – prima che questi sia vincolato dal contratto o da una corrispondente offerta, e quali che siano le modalità con cui il contratto viene concluso – numerose informazioni: al vertice dell’elenco si pongono ancora quelle concernenti “le caratteristiche principali” del bene, precisandosi che esse devono essere fornite “nella misura adeguata al rapporto e ai beni” (art.48, comma 1, lett. *a*; e art.49, comma 1, lett. *a*, cod. cons.). Dal dovere l’impresa è esonerata solo se le informazioni “siano già apparenti dal contesto” (art.48, comma 1, cod. cons.), reputandosi in questa ipotesi soddisfatto il diritto del consumatore alla conoscenza senza bisogno dello specifico intervento della parte imprenditoriale. Ma l’esonero non si estende ai casi in cui il contratto sia stato concluso a distanza o sia negoziato fuori dei locali commerciali, volendosi in questi casi rafforzare la tutela del compratore¹⁸.

Dai testi riferiti sembra legittimo arguire che l’essere il bene in vendita più o meno durevole, in quanto carattere tecnico che influisce

¹⁸ Con particolare riferimento ai doveri informativi disposti negli artt.48 e 49 cod. cons., v. G.DE CRISTOFORO, *La disciplina degli obblighi informativi precontrattuali nella Direttiva 2011/83/UE sui “diritti dei consumatori”*, in *I nuovi confini del diritto privato europeo*, a cura di Alpa, Milano, 2016, 83 ss..

sulla qualità di un prodotto destinato a permanere nel tempo, (a) faccia parte del “contenuto essenziale degli obblighi informativi” (art.5, comma 2, cod. cons.); (b) se dipende da materiali determinanti per la qualità del prodotto, debba venire indicato e reso “chiaramente visibile e leggibile” su quest’ultimo o sulle relative confezioni (art.6, comma 1, cod. cons.); e (c) rientri tra le “informazioni rilevanti” la cui sistematica mancanza nei mezzi comunicativi utilizzati dal produttore o dal distributore potrebbe rappresentare una pratica ingannevole (o comunque suscettibile di indurre il consumatore ad assumere una decisione) (art.22 cod. cons.). E’ inoltre plausibile (d) includere il grado di durabilità tra le “caratteristiche principali” del bene oggetto dell’obbligo di informazione chiara e comprensibile gravante sull’impresa nei confronti di chi l’acquista (artt.48 e 49 cod. cons.)¹⁹.

Estendere alla durabilità e alla riparabilità i doveri informativi di produttori e distributori implica che costoro devono vendere merci provviste di quei connotati. Va infatti consolidandosi, a tutela dell’affidamento dei consumatori, la tendenza a ricomprendere le informazioni prenegoziali diffuse dalle imprese nel contenuto vincolante dei contratti²⁰.

L’appartenenza a questo contenuto, in specie, delle notizie che fabbricanti e distributori forniscono in merito alle caratteristiche di ciò che vendono tramite i medesimi beni, le confezioni, e i mezzi di comunicazione individuali o di massa, si ricava da diversi dati. Fra tutti spicca la norma secondo la quale (pure) quelle notizie – qualunque sia il supporto che le trasmette – “formano parte integrante” dei contratti conclusi a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali (art.49, comma 5, cod. cons.). La norma segna un passo avanti considerevole nel faticoso processo di contrattualizzazione dei flussi informativi verso i consumatori, anche perché a quell’enunciato si aggiunge il corollario che le informazioni precontrattuali “non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti” (ivi)²¹. Resta fermo, inoltre, il duplice principio che i diritti attribuiti al consumatore sono irrinunciabili, e che ogni patto contrario al codice del consumo è nullo (art.143 cod. cons.). Certo, il disappunto di quanti auspicano un riconoscimento più

¹⁹ In questo senso, sulla base della disciplina argentina dettata a tutela dell’ambiente e dei consumatori, v., L.V.BIANCHI, op. cit., 289 ss., che sottolinea in specie l’importanza del principio del consumo sostenibile.

²⁰ Cfr. F.RENDE, op. cit., 253 ss..

²¹ G.DE CRISTOFORO, op. cit., 106 ss. ritiene che la norma escluda la modificabilità delle informazioni non solo in modo implicito ma anche nelle condizioni generali di contratto predisposte dall’impresa.

chiaro e ampio, a livello europeo, della incidenza delle informazioni prenegoziali sui singoli contratti sembra condivisibile. Non è sicuro, per esempio, che (in forza della norma richiamata) a integrare il contratto concorrano anche le informazioni fornite alla massa dei consumatori nel momento in cui il bene viene posto in commercio; e rimane dubbio il rilievo delle medesime informazioni rispetto a contratti non conclusi né a distanza né fuori dei locali commerciali²². Perplexità del genere non devono stupire, perché riflettono le resistenze cui vanno ancora incontro le politiche tese ad accrescere e armonizzare le tutele dei consumatori nel mercato unico. Ma tali resistenze non bastano a bloccare un orientamento politico-giuridico che va comunque irrobustendosi. Emblematico è l'enunciato del codice del consumo che include, tra le presunzioni di "conformità al contratto" del bene fornito a un consumatore, l'aver il bene le qualità e le prestazioni che l'acquirente può aspettarsi, tenuto conto anche, "se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura" (art.129, comma 2, lett.c, cod. cons.). L'enunciato considera infatti quelle "dichiarazioni pubbliche" vincolanti, per il venditore, alla stregua degli impegni contrattuali.

Visto il loro carattere impegnativo, le informazioni sulla durabilità e sulla riparabilità, anche se diffuse nella massa dei consumatori nello stadio iniziale della immissione dei beni sul mercato, potrebbero equivalere alla "garanzia di durata" volontaria (art.1512 c.c.)²³. E ciò pure nei casi di vendita non conclusa a distanza o fuori dei locali commerciali. La salvaguardia legislativa degli interessi del venditore si incentra nella offerta a quest'ultimo della possibilità di sfuggire all'efficacia (in linea di principio) vincolante di quanto dichiarato da produttori e distributori in merito alle caratteristiche del bene dimostrando, "in via anche alternativa, che: a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza; b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore; c) la

²² G.DE CRISTOFORO, op. loco citt..

²³ Cass. 30 ottobre 2009, n.23060, ined., ha tuttavia detto che la garanzia di durata prevista nell'art.1512 c.c. trova fondamento in un patto contrattuale la cui esistenza va dimostrata dalla parte che intenda avvalersene (in questo senso già Cass. 28 maggio 1988, n.3656, in *Giur. it.*, 1990, I, 1, 314); Cass. 29 maggio 1995, n.6033 ined., premesso che tale garanzia non ha effetto "se manca la determinazione del tempo della sua durata", ha escluso che il venditore di una auto di seconda mano abbia prestato al compratore quella garanzia assicurandogli il buon funzionamento del mezzo fino a un certo chilometraggio.

decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione” (art.129, comma 4, cod. cons.). Si tratta di un onere probatorio per il venditore meno gravoso di quanto sembra, soprattutto se in sede giudiziale si concede ampio spazio alla operatività delle presunzioni.

Deve comunque ammettersi che di solito i produttori e i distributori non informano adeguatamente i consumatori sulla durabilità e sulla riparabilità delle merci. Occorre quindi precisare le conseguenze giuridiche di questa omissione, tenendo presente che possono ipotizzarsi effetti eterogenei – sebbene accomunati dallo scopo primario di proteggere i consumatori – e in qualche maniera cumulabili: sanzioni penali, misure amministrative, invalidità negoziali, e obblighi risarcitori o riparatori. Per spirito di concretezza, il compito può svolgersi con specifico riguardo all’inquietante fenomeno della vendita di prodotti a “obsolescenza” programmata, tralasciando di informare i compratori di questa pregiudizievole circostanza.

4. L'inosservanza dei doveri: in particolare, il silenzio sulla “obsolescenza” programmata

Come si accennava, riferita a un prodotto, la formula “obsolescenza programmata” designa una vicenda diversa dalla obsolescenza vera e propria, cioè da quella tecnica che indica il superamento di una cosa dovuto al progresso tecnico-scientifico. La formula “obsolescenza programmata” designa, invece, la predeterminazione consapevole e volontaria, ad opera del fabbricante, del ciclo di vita dei suoi prodotti; che sono progettati ed eseguiti per avere una esistenza più breve di quella potenziale affinché gli acquirenti, una volta che i prodotti acquistati siano deperiti, non li possano riparare (o non abbiano convenienza a ripararli) e ne comprino altri. La capacità di un bene durevole di essere utilizzato a lungo può essere diminuita in vari modi. Vi si suole includere: la fabbricazione del bene inserendovi un pezzo fragile irriparabile il cui guasto impedisca l’uso dell’intero bene, oppure aggiungendovi un componente che dopo un certo impiego ne blocchi l’uso; l’associazione al prodotto di un accessorio indispensabile fornito dal medesimo produttore (ad esempio, una batteria) al cui venir meno non possa essere né riparato né sostituito, così da rendere inutilizzabile anche il prodotto principale; e così via²⁴. Nel quadro

²⁴ Cfr. J.GUILTINAN, op. cit., 20 ss.; W. C. SATYRO -J. B. SACOMANO -J. C. CONTADOR- R. TELLES, op. loc. cit..

delle iniziative volte a favorire l'aumento della durata delle merci, si assegna un posto di primo piano al contrasto a situazioni del genere. Si vedrà più avanti quali siano le misure che potrebbero prendersi *de iure condendo* (v. § 6). Qui va evidenziato che mettere in commercio beni a “obsolescenza” prestabilita tralasciando di informare la potenziale clientela della loro ridotta durabilità oggi in Europa può includersi nell'ambito delle pratiche “ingannevoli” (artt.21 e segg. cod. cons.). Infatti – secondo quanto si è già detto – una pratica si considera “ingannevole” non solo se “contiene informazioni non rispondenti al vero” riguardo (fra l'altro) “le caratteristiche principali del prodotto” e la necessità di manutenzione ricambio sostituzione o riparazione, ma anche se “omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno... per prendere una decisione consapevole di natura commerciale”²⁵.

La tutela dei compratori, e indirettamente delle imprese che agiscono in modo corretto, di fronte a pratiche commerciali ingannevoli – quindi anche di fronte a false informazioni oppure alla mancanza di informazioni, sulla durabilità e sulla riparabilità dei beni – si colloca a un doppio livello: collettivo e individuale.

A difesa degli interessi di massa, compete all'Autorità garante della concorrenza e del mercato inibire e sanzionare quel tipo di pratiche (art.27 cod. cons.). Nel 2010, l'Autorità ha ritenuto scorretta, e ha sanzionato, la commercializzazione di autovetture usate che indicavano nel quadro strumenti e nei certificati di garanzia un chilometraggio inferiore a quello effettivo²⁶. Più di recente, la stessa Autorità ha ritenuto scorrette, e ha sanzionato, alcune pratiche commerciali di Apple e di Samsung. Quella di Apple consisteva nella insufficiente informazione dei consumatori su alcune caratteristiche essenziali delle batterie incorporate in *smartphone* di sua produzione, quali la loro vita media e la loro deteriorabilità, nonché la correlazione di dette caratteristiche con le prestazioni dei

²⁵ Sul concetto di “informazione ingannevole” nel diritto europeo dei consumatori v. G.HOWELLS-C.TWIGG-FLESNER-T.WILHELMSSON, *Regulation of unfair commercial practices*, in *Rethinking EU Consumer Law*, cit., 53 ss.; W.H.VAN BOOM, *Unfair commercial practices*, in *Research Handbook on EU Consumer and Contract Law*, cit., 392 ss.; M.DUROVIC, *European Law on Unfair Commercial Practices and Contract Law*, London, Oxford, 2016; W.MICKLITZ, *Unfair Commercial Practices and Misleading Advertising*, in Reich- Micklitz -Rott Tonner, *European Consumer Law*², Cambridge Antwerp Portland, 2014, 96 ss..

²⁶ TAR Lazio 10 maggio 2012, n.4212, in *Riv. giur. circol. trasp.*, 2012, 4, ha qualificato tale pratica come “ingannevole” (ai sensi degli artt.21 e segg. cod. cons.), e ha quindi respinto l'impugnazione della delibera della Autorità garante della concorrenza che aveva applicato una sanzione alla società che commerciava tali autovetture, v. anche Trib. Perugia 26 giugno 2012, n.859, ined..

cellulari che incorporavano le batterie²⁷. La pratica di Samsung, ritenuta scorretta, consisteva nell'imporre a chi aveva acquistato *smartphone* di sua produzione aggiornamenti del *software* che ne riducevano la funzionalità senza informarlo in modo adeguato di tale effetto²⁸.

Per la tutela in via amministrativa o giurisdizionale degli interessi di massa posti in pericolo o lesi da pratiche ingannevoli possono agire anche le associazioni dei consumatori (art.27, commi 2 e 14, art.27-ter, e artt. 139 e segg. cod. cons.).

Quanto alla tutela individuale, è arduo ricostruire gli effetti che la vendita di beni a "obsolescenza" programmata – in violazione dei doveri informativi sulla durabilità e sulla riparabilità del prodotto venduto – causa sui singoli rapporti di consumo. E' ancora aperto infatti il problema, di ordine generale, se e quando, a tutela dei consumatori, l'inadempienza ai doveri informativi assuma rilevanza immediata, comportando una invalidità contrattuale e/o un obbligo risarcitorio, oppure si traduca in un inadempimento del dovere derivante dal contratto.

In base alle fonti europee, le risposte al problema non possono prescindere dal diritto civile dei Paesi membri, perché la disciplina

²⁷ V. il provvedimento n.27365 comunicato il 24 ottobre 2018, nel quale l'Autorità ha messo in evidenza che la batteria costituisce una delle principali caratteristiche del prodotto, la cui durata e prestazione incidono direttamente sulla funzionalità e sulla fruibilità nel tempo del cellulare; che Apple è stato il primo produttore a proporre uno *smartphone* la cui batteria non può essere rimossa e sostituita dal proprietario, se non con l'intervento di un tecnico qualificato e previa rimozione dello schermo (di conseguenza, in alcuni casi, come in presenza di lesioni allo schermo, risulta impossibile la sostituzione della batteria senza sostituire anche lo schermo); e che la batteria influisce in modo sensibile sulla durata della vita utile dell'intero apparecchio. Per giustificare la sanzione inflitta ad Apple, l'Autorità ha riferito che dagli elementi acquisiti in istruttoria è emerso che solo a partire dagli ultimi giorni di dicembre 2017 Apple aveva fornito ai propri clienti un'informazione adeguata: sulla rilevanza centrale della batteria per le prestazioni degli *iPhone*; sulle caratteristiche delle batterie in termini di ciclo di vita e sulla loro capacità di fornire energia in tempi rapidi; sulla necessità di controllare cautelativamente lo stato della batteria in occasione del rilascio di nuovi aggiornamenti software; sul momento in cui potrebbe rendersi necessario procedere alla sostituzione della batteria, informazioni necessarie al fine di consentire un corretto uso e mantenere un adeguato livello di prestazioni dei cellulari e, soprattutto, di consentire un'appropriata durata di vita del prodotto coerente con le richieste e le preferenze dei consumatori.

²⁸ V. il provvedimento n.27363 comunicato il 24 ottobre 2018, nel quale l'Autorità ha riferito che, a seguito degli aggiornamenti, si erano verificati rallentamenti, riavvii automatici inattesi e spegnimenti totali degli *smartphone* ed erano aumentate le riparazioni dei dispositivi. La Samsung è stata ritenuta responsabile di fornire informazioni omissive e ingannevoli nei messaggi rivolti ai consumatori, e di condizionare la libertà di questi nell'utilizzo degli *smartphone* per la loro durata naturale senza interferenze.

sulle pratiche di commercio “non pregiudica... l’applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità od efficacia del contratto” (art.19, comma 2, lett.a, cod. cons.)²⁹; e i diritti dei consumatori nei contratti ricevono tutela – per quanto non previsto nel codice del consumo (Parte III, titolo II, Capo I, sez. I – IV) – nelle “disposizioni del codice civile in tema di validità, formazione o efficacia dei contratti” (art.67, comma 2, cod. cons.)³⁰.

Tuttavia, nel nostro codice del 1942 difettano norme specifiche che vincolino chi vende una cosa a renderne conoscibili a chi la compra le caratteristiche; né quel testo permette di ricollegare, in linea di principio, alla inosservanza di qualsiasi dovere informativo sul contenuto contrattuale la nullità di qualsiasi contratto³¹. D’altronde – secondo quanto si è già rilevato – l’aver il bene in vendita un certo grado di durabilità non costituisce un requisito del suo oggetto a pena di nullità. Sembra quindi difficile oggi sostenere che la vendita conclusa senza che l’acquirente risulti informato sulla durabilità del bene sia nulla.

Sempre nel codice del 1942, il rimedio della annullabilità è ammesso in due casi principali: (1) se uno dei contraenti dia il suo consenso per errore sopra una qualità dell’oggetto della prestazione che, “secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze”, deve ritenersi “determinante” di tale atto (così da reputarsi “essenziale”: art.1429, n.2); e (2) se il consenso di una parte sia carpito dall’altra con raggiri senza i quali la prima non lo avrebbe dato (artt.1427 e 1439). Ciò posto, mentre è ragionevole assumere che la durabilità e la riparabilità del bene dedotto in contratto siano sue qualità, si deve al contempo ammettere l’incertezza sulla soglia che quei connotati devono raggiungere per potersi considerare “determinanti” dell’assenso all’acquisto del bene. I criteri del “comune apprezzamento” e delle “circostanze” della contrattazione – indici sintomatici della essenzialità dell’errore sulla identità o su una qualità dell’oggetto necessaria affinché quel vizio

²⁹ Nel senso che l’accertamento del carattere scorretto (nella specie, ingannevole) di una pratica commerciale non abbia “diretta incidenza” sulla valutazione della validità del contratto traslativo stipulato, perché questa dipende dal diritto contrattuale domestico, v. Corte giustizia UE 15 marzo 2012, in C-453/10.

³⁰ Cfr. V.SCALISI, *Invalidità e inefficacia nella prospettiva europea dei rimedi*, in *Il contratto in trasformazione (Invalidità e inefficacia nella transizione al diritto europeo)*, Milano, 2011, 267 ss.; ID., *Invalidità e inefficacia nella transizione al diritto europeo (Quadro di sintesi)*, ivi, 422 ss.; *Mistake, Fraud and Duties to Inform in European Contract Law*, a cura di Sefton-Green, Cambridge 2005, e in particolare l’analisi comparativa dello stesso curatore (369 ss.).

³¹ Cfr. F.RENDE, op. cit., 231 ss..

giustifichi l'annullamento del contratto (art.1429, n.2) – possono servire ad agganciare a dati oggettivi il giudizio sul carattere determinante o meno, per il compratore, della durabilità o della riparabilità del bene acquistato. Ma resta comunque difficile stabilire se e quando l'errore sul livello di robustezza di questo bene abbia l'essenzialità che giustifica l'annullamento del contratto. Sembra pertanto remota anche l'ipotesi che la vendita di un prodotto a "obsolescenza" precostituita, compiuta omettendo di informare il compratore di questo fatto, venga annullata per errore³².

Meno improbabile parrebbe, invece, che l'acquirente all'oscuro sulla durabilità e sulla riparabilità del prodotto riesca a ricevere tutela dalla disciplina sul dolo contrattuale (art.1439 c.c.), prospettabile pure come dolo omissivo³³. A quel soggetto giova la circostanza che il dolo legittima l'annullamento qualunque sia il dato del contratto rispetto al quale una parte diviene vittima dell'inganno dell'altra, e quindi anche prescindendo dai caratteri del bene venduto³⁴. Inoltre, fra i "raggiri" possono includersi tanto il trasmettere ai consumatori false notizie (in ordine alla resistenza o alla riparabilità) tramite le merci o le loro confezioni, quanto il diffondere false informazioni o l'omettere informazioni (in ordine alla durabilità o alla riparabilità dei prodotti) con mezzi pubblicitari: condotte che possono comunque qualificarsi pratiche ingannevoli³⁵. Tuttavia, la concreta evenienza che il compratore consegua

³² Cfr. F.RENDE, op. cit., 214 ss..

³³ Cfr. F.RENDE, op. cit., 220 ss.. Per l'annullabilità del contratto ex art.1439 c.c. in caso di silenzio v. Cass. 30 marzo 2017, n.8260, ined.; Cass. 2 febbraio 2012, n.1480, ined..

³⁴ Cfr. Cass. 20 febbraio 2014, n.4065, ined..

³⁵ v. A. GENTILI-V. CINTIO, *I nuovi "vizi del consenso"*, in *Contr. impr.*, 2018, 148 ss., 169 ss.; M.MAUGERI, *Pratiche commerciali scorrette e annullabilità: la posizione dell'Arbitro per le controversie finanziarie*, in *N.G.C.C.*, 2017, I, 1516 ss.; F.P. PATTI, *'Fraud' and 'Misleading Commercial Practices': Modernising the Law of Defects in Consent*, in *European Review of Contract Law*, 2016 (12), 307 ss.; M. C., *Rimedi e contratti del consumatore nella prospettiva del diritto privato europeo*, in *Eur. dir. priv.*, 2014, 1 ss.; G.GRISI, *Rapporto di consumo e pratiche commerciali*, ivi, 2013, 1 ss.; S.TOMMASI, *Pratiche commerciali scorrette e disciplina dell'attività negoziale*, Bari, 2012; N.ZORZI, *Sulla invalidità del contratto a valle di una pratica commerciale scorretta*, in *Contr. impr.*, 2011, 922; A.GENTILI, *Pratiche sleali e tutele legali: dal modello economico alla disciplina giuridica*, in *Riv. dir. priv.*, 2010, 37 ss., e in *Studi in onore di A. Cataudella*, Napoli, 2013, 1041 ss.; C.CAMARDI, *Pratiche commerciali scorrette e invalidità*, in *Obbl. contr.*, 2010, 408; C.PÉRÈS, *Les pratiques commerciales trompeuses sur les sources du droit des contrats*, in *Revue des contrats*, 2008, 1092 ss.; S.WHITTAKER, *The Relationship of the Unfair Commercial Practices Directive to European and National Contract Laws*, in *The Regulation of Unfair Commercial Practices under EC Directive 2005/29. New Rules and New Techniques*, a cura di Weatherill e Bernitz, Oxford, 2007, 146 ss..

l'annullamento del contratto a causa del dolo è subordinata a una prova molto onerosa: egli deve dimostrare in giudizio che le anomalie informative sulla durabilità o sulla riparabilità del bene (l'esser gli stata nascosta la vetustà del prodotto, oppure l'esser gli stata falsamente assicurata una sua longevità superiore alla media) assurgono a "raggiri", e hanno avuto un rilievo tale che, senza questi ultimi, non lo avrebbe acquistato; il compratore deve cioè dimostrare che, alla luce dell'insieme delle circostanze (prezzo, caratteristiche del prodotto, e altre condizioni), il grado di durabilità del bene che intendeva acquistare era superiore al grado di durabilità del bene vendutogli. La prova dei raggiri può essere alleggerita dalla evenienza che l'Autorità di vigilanza accerti, nel singolo caso, lo svolgimento di una pratica commerciale scorretta³⁶. Ma i raggiri e il loro carattere determinante non sempre costituiscono gli unici fatti da provare. Il mancato rispetto dei doveri informativi può essere perpetrato dal produttore o da un distributore diverso da chi ha venduto la merce al consumatore; vale a dire, ad avere usato i raggiri a suo danno possono essere dei terzi rispetto al venditore. E, in un caso del genere, l'annullamento del contratto per dolo è possibile solo se i raggiri erano noti a quest'ultimo e il medesimo ne ha tratto vantaggio (art.1439, secondo comma, c.c.); quindi l'acquirente dovrebbe provare pure tale doppia circostanza.

Se i raggiri non avessero "determinato" il suo consenso, o comunque se il carattere decisivo dell'inganno fosse difficile da dimostrare, al compratore potrebbe venire in aiuto il rilievo del dolo incidentale (art.1440 c.c.). Ma l'ipotizzata minore incidenza dei raggiri gli aprirebbe solo la strada del risarcimento del danno, non anche quella della eliminazione del contratto. Per di più, a tal fine il compratore dovrebbe provare, oltre al silenzio o alla reticenza altrui sulla durabilità del bene, che questa condotta omissiva lo ha spinto ad acquistarlo a un prezzo maggiore di quello al quale lo avrebbe acquistato se ne avesse conosciuto la bassa durabilità³⁷.

Le incertezze dei testi di legge in ordine agli effetti giuridici derivanti dalla inosservanza dei doveri informativi sul contenuto contrattuale, e gli ostacoli che il consumatore disinformato incontra nel far valere in quella evenienza l'invalidità dell'atto spiegano la propensione della Suprema Corte (α) a ricondurre i doveri informativi al più ampio obbligo di comportarsi secondo buona fede

³⁶ Cfr. Trib. Bologna 2 febbraio 2018, n.358, ined..

³⁷ Cfr. Cass. 16 aprile 2012, n.5965, ined., e Cass. 7 marzo 2007, n.5273, ined.; per la Corte il danno va commisurato al "minor vantaggio" o al "maggior aggravio economico" prodotto dal comportamento illecito. V. anche Trib. Perugia 26 giugno 2012, n.859 cit..

nella formazione del contratto, la cui inosservanza determina una responsabilità precontrattuale (art.1337 c.c.); e (β) a dire che il conseguente danno economico deve essere calcolato con i medesimi criteri che si utilizzano per stabilire il pregiudizio derivante dal dolo incidentale³⁸. La propensione a desumere effetti risarcitori dalla inosservanza dei doveri informativi sul contenuto del contratto è condivisibile. Ma è dubbio che, di fronte alla incidenza di quei doveri sui rapporti di consumo, il rilievo giuridico di tale illecito si esaurisca sul piano dei rimedi alla irregolare formazione del contratto.

L'inadeguatezza della comune disciplina sulla invalidità a tutelare gli acquirenti nei casi di inosservanza dei doveri informativi in ordine alle caratteristiche dei beni in vendita, in particolare nei casi di "obsolescenza" programmata di questi ultimi, viene avvertita pure in altri Paesi; dove la garanzia della durabilità delle merci risulta opportunamente affidata anche a mezzi ulteriori rispetto ai doveri informativi e ai rimedi alla loro violazione. Appare allora giustificata, rimanendo nell'ambito del diritto civile, una indagine in merito alla tutela che l'acquirente di un bene con ridotta durabilità può ricevere da altre discipline generali: in specie, dalle norme relative ai vizi della cosa venduta, e/o da quelle concernenti la difformità, rispetto al contratto, del bene fornito al consumatore.

5. La ridotta durabilità del bene venduto fra i vizi occulti e la difformità rispetto al contratto

Si è rilevato che, nel nostro sistema giuridico, chi compra un prodotto durevole ha diritto a riceverne uno che abbia – grazie anche alla possibilità di ripararlo in caso di rottura – una durabilità non inferiore a quella media o a quella abituale dei prodotti dello stesso tipo; e che, in forza delle norme europee poste a presidio della libertà di decisione dei consumatori, gravano su produttori e distributori doveri informativi in ordine alla qualità dei beni, generando in capo a ogni acquirente (se quei doveri vengono eseguiti) il diritto a ricevere un bene provvisto del livello di durabilità indicato. L'eventuale infrazione ai doveri informativi mette a rischio la validità della

³⁸ Cfr. A.GENTILI- V.CINTIO, op. cit., 178 ss.. Una responsabilità precontrattuale per violazione del dovere di buona fede nella formazione del contratto (e non una invalidità di questo) è stata più volte ammessa dalla giurisprudenza in caso di inosservanza dei doveri informativi nei confronti del risparmiatore prescritti nel settore della intermediazione finanziaria; v. Cass. 15 marzo 2016, n.5089, ined.; Cass. 8 febbraio 2016, n.2414, ined., Cass. 26 ottobre 2015, n.21711, ined.; ove ulteriori richiami. Nel settore della locazione finanziaria v. Cass. 8 ottobre 2008, n.24795, in *Giust. civ.*, 2010, I, 149.

vendita; ma, mentre l'evenienza che in tal caso il contratto venga dichiarato nullo appare irrealistica, non possono escludersi in assoluto né un suo annullamento per dolo, né il diritto del compratore ad essere risarcito dei danni derivanti dall'illecito compiuto nella formazione del contratto.

Altri rimedi civilisti all'acquisto di un bene con ridotta durabilità possono comunque reperirsi nella disciplina che regola l'attuazione della vendita, tenendo presente che, in base a essa, il compratore – sussistano o meno i presupposti per l'annullamento del contratto – (A) può avvalersi delle garanzie di integrità della cosa o di durata (artt.1490 e 1512 c.c.), oppure della presenza delle qualità essenziali (art.1497 c.c.); e, (B) se costituisce un consumatore, può giovare dei rimedi contro la difformità del bene fornitogli rispetto a quello dovutogli (art.130 cod. cons.).

A) La ridotta durabilità – che potrebbe essere anche dovuta a una irriparabilità del bene in caso di guasto, la quale ne impedisca il godimento per un tempo pari alla durata *standard* dei beni dello stesso tipo, o a quella promessa e/o garantita – costituisce un “vizio” (ai sensi dell'art.1490 c.c.). Con questo termine infatti si intendono – come suole dirsi in modo appropriato dalla giurisprudenza– “le imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa”³⁹; e ciò a prescindere dall'essere, o meno, quelle anomalie imputabili a dolo o colpa di chi partecipa a quel processo, e dalla loro conoscenza, o meno, da parte del venditore. Al compratore che si dolga in giudizio della ridotta durabilità del bene vendutogli può giovare l'orientamento della Corte suprema ad attribuire alla controparte, “quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene”⁴⁰. In base a questo indirizzo interpretativo, solo se il venditore dimostri che il bene ha la durabilità ordinaria, ossia è stato

³⁹ Cfr. Cass. 29 aprile 2010, n.10285, ined.; Cass. 5 aprile 2016, n.6596, ined..

⁴⁰ Cass. 21 settembre 2017, n.21927, ined.; Cass. 2 settembre 2013, n.20110, ined.; appare quindi superata l'affermazione della giurisprudenza che la garanzia legale (art.1490 c.c.) differisce da quella volontaria (art.1512 c.c.) perché la seconda impone all'acquirente solo l'onere di dimostrare il cattivo funzionamento della cosa acquistata, mentre la prima gli impone anche l'onere di dimostrare la sussistenza dello specifico vizio che rende la cosa inidonea all'uso cui è destinata (così Cass. 30 ottobre 2009, n.23060, ined.).

fabbricato secondo le regole dell'arte, il compratore che lo neghi ha l'onere di provare il contrario.

L'essere la ridotta durabilità volontaria o meno influisce non sulla sua qualificazione come "vizio" del bene, ma sulle conseguenze giuridiche che ne derivano. In ogni caso essa, in quanto "vizio", legittima l'acquirente a ottenere, su sua scelta irrevocabile, la risoluzione del contratto (con gli effetti restitutori che ne conseguono) oppure la riduzione del prezzo. Egli può chiedere anche il risarcimento dei danni; ma il venditore può difendersi provando di avere incolpevolmente ignorato il vizio (artt.1492-1494 c.c.). In concreto, la ridotta durabilità potrebbe rappresentare il difetto di una qualità essenziale del bene venduto (art.1497 c.c.)⁴¹; ma in tal caso il compratore non avrebbe diritto alla riduzione del prezzo, e, se il difetto eccedesse i limiti di tolleranza usuali, non potrebbe che chiedere la risoluzione del rapporto, fermo il risarcimento del danno.

Accedendo a un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato in materia di rimedi all'omesso rispetto delle garanzie previste (negli artt.1490 e 1497 c.c.), la ridotta durabilità del bene non attribuisce all'acquirente anche il diritto alla sua riparazione o alla sua sostituzione che invece gli spetterebbe verso il produttore o il venditore che gli avessero garantito il buon funzionamento del bene per un tempo determinato (art.1512 c.c.)⁴². Quell'indirizzo riflette la classica visuale che esaurisce il ruolo dei venditori nel distribuire beni prodotti da altri, così da rendere estranei ai loro doveri il riparare o il sostituire i beni difettosi; visuale ribadita dalla norma che ammette questi rimedi solo in presenza di una garanzia di durata derivante da un impegno o da una consuetudine in tal senso⁴³.

Pure i rimedi alla ridotta durabilità del bene sono esperibili dal compratore se denuncia l'anomalia entro otto giorni dalla scoperta

⁴¹ Ma sul senso che la "mancanza di una qualità essenziale" concerne "tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra" v. Cass. 5 aprile 2016, n.6596.

⁴² Nel senso che al compratore di una cosa affetta da un vizio materiale non compete una azione tesa alla condanna del venditore a eliminare il vizio v. Cass., sez. un., 13 novembre 2012, n.19702, in *Eur. dir. priv.*, 2013, 1179; e già Cass., sez. un., 21 giugno 2005, n.13294, in *Foro it.*, 2006, I, 2423; nello stesso senso, Trib. Monza 11 giugno 2013, n.1614, ined., che ha risolto la vendita di pannelli fotovoltaici le cui cornici erano state eseguite con leghe metalliche tali da farne prevedere un deterioramento anticipato rispetto alla vita media di pannelli del genere (superiore ai venti anni).

⁴³ Naturalmente il venditore potrebbe impegnarsi a eliminare il vizio della cosa dopo che esso gli viene denunciato; in tal caso si apre la questione della efficacia novativa o meno dell'impegno: in senso negativo, Cass., sez. un., 30 novembre 2012, n.19702, cit.; v. anche Cass. 27 novembre 2017, n.28232, ined..

(salvo che il venditore la abbia riconosciuta oppure occultata); le azioni di risoluzione o di riduzione del prezzo e quella tesa al risarcimento del danno si prescrivono in un anno dalla consegna del bene al compratore (artt.1495 e 1497, secondo comma, c.c.).

E' comune la tesi che la disciplina codificata negli artt.1490 e segg. c.c. predisponga una tutela debole del compratore, anche a causa dei brevi termini impostigli per la denuncia del vizio o del difetto di qualità, e per il ricorso ai conseguenti rimedi. Questa criticità spiega la tendenza a riconoscere al compratore cui sia stata fornita una cosa con un difetto che le impedisca di assolvere la sua funzione naturale, o quella ritenuta essenziale dalle parti, il diritto alla risoluzione del contratto (in forza degli artt.1453 e segg. c.c.), per avere il venditore eseguito una prestazione diversa da quella dovuta (art.1197 c.c.)⁴⁴. La possibilità di ravvisare un *aliud pro alio* anche nella fornitura di un prodotto con ridotta durabilità sembra tuttavia molto dubbia.

B) Se è un consumatore, l'acquirente oggi beneficia della tutela offertagli dalla disciplina di origine europea sulla vendita. Questa obbliga la controparte a fornirgli una cosa conforme al contratto, quale esso risulta dall'intreccio delle clausole contrattuali con le norme giuridiche che le modificano o le integrano⁴⁵; quindi giova al consumatore anche quando l'anomalia del bene fornitogli consista nella sua minore durabilità – eventualmente effetto di una sua irriparabilità che ne pregiudichi l'uso – a confronto con gli *standards* di mercato dei quali quella disciplina richiede il rispetto (cfr. l'art.129, comma 2, lett. c, cod. cons.).

a) In primo luogo, l'acquirente, per far valere l'anomalia del bene, dispone di due anni con decorrenza dalla data in cui lo ha preso in consegna (art.132, comma 1, cod. cons.; in forza dell'art.134, comma 2, in caso di beni di seconda mano le parti possono limitare la durata della responsabilità del venditore a un periodo non inferiore a un anno). La norma permette dunque all'acquirente di agire in un tempo doppio a confronto con quello stabilito dal codice civile nei casi di vizio o difetto di qualità. Inoltre, egli decade dall'onere di denunciare la ridotta durabilità entro due mesi da quando la scopre, salvo che la controparte l'abbia riconosciuta oppure occultata (art.132, comma 2, cod. cons.). Giovano poi al consumatore (α) la presunzione legale di preesistenza

⁴⁴ Cfr. Cass. 19 dicembre 2013, n.28419, in *Foro it.*, 2014, 2, I, 488 ss..

⁴⁵ Sulle nozioni di conformità e difformità del bene fornito rispetto a quello dovuto cfr. W.MICKLITZ-N.REICH, *Sale of Consumer Goods*, in Reich Micklitz Rott Tonner, op. cit., 173 ss.; sulla durata della garanzia v. E.MAITRE-EKERN-C.DALHAMMAR, op. cit., 389 ss..

della ridotta durabilità che si manifesti entro sei mesi dalla consegna del bene; e (β) la norma che gli consente di avvalersi in ogni tempo dei rimedi offertigli qualora sia convenuto per l'esecuzione del contratto e abbia denunciato il difetto entro due mesi dalla scoperta ed entro ventisei mesi dalla presa in consegna del bene (art.132, commi 3 e 4, cod. cons.).

b) In secondo luogo, l'acquirente consumatore può trarre vantaggio dalla garanzia volontaria di durabilità data mediante dichiarazione unilaterale o nella pubblicità (art.133, comma 1, cod. cons.).

c) Il codice del consumo permette soprattutto all'acquirente, anche in caso di ridotta durabilità del bene fornitogli, di ottenerne la riparazione o la sostituzione senza spese (art.130, comma 2, cod. cons.)⁴⁶. Questo duplice rimedio (riconducibile al servizio di assistenza post-vendita gravante sul venditore) è regolato con cura: α) si assegna al consumatore la scelta dell'uno o dell'altro, che tuttavia, a difesa del venditore, viene preclusa dalla evenienza che il rimedio preferito sia "eccessivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro" ("eccessivamente oneroso" si considera quello che impone al venditore "spese irragionevoli in confronto all'altro": art.130, commi 3 e 4, cod. cons.); β) si prescrive che la riparazione o la sostituzione venga compiuta "entro un congruo termine dalla richiesta", e non rechi "notevoli inconvenienti" al consumatore (art.130, comma 5, cod. cons.); γ) si esclude che gravino su quest'ultimo le spese di riparazione o sostituzione, precisandosi che l'esclusione riguarda i "costi indispensabili per rendere conformi i beni", in particolare le spese di spedizione, di mano d'opera, e dei materiali (art.130, comma 6, cod. cons.). Inoltre, δ) l'acquirente può chiedere al venditore una "congrua riduzione del prezzo" o la risoluzione del contratto se la riparazione o la sostituzione sia impossibile o troppo onerosa, se il venditore non vi abbia provveduto entro il congruo termine prescritto, o se una precedente riparazione o sostituzione abbia arrecato al consumatore "notevoli inconvenienti" (art.130, comma 7, cod. cons.). D'altra parte, si prevedono alcuni casi che autorizzano il venditore a offrire

⁴⁶ Cfr. nello stesso senso, in ordine alle discipline di tutela dei consumatori in altri Paesi europei, C.TWIGG-FLESNER, *The Law on Guarantees and Repair Work*, in *Longer Lasting Products*, cit., 195 ss.; E.MAITRE-EKERN -C.DALHAMMAR, op. cit., 389 ss.; per l'Argentina e il Brasile rispettivamente L.V. BIANCHI, op. cit., 302 ss.; A.C.EFING- A.ARAÚJO CAVALCANTE SOARES- L.LINDROTH DE PAIVA, *Reflexões sobre o tratamento jurídico da obsolescência programada no Brasil: implicações ambientais e consumeristas*, in *Novos estudos jurídicos*, 21, n.3, 2016, 1266 ss. Sulla tutela satisfattiva, in generale, v. S.MAZZAMUTO-A. PLAIA, *I rimedi nel diritto privato europeo*, Torino, 2012, 70 ss..

al consumatore “qualsiasi altro rimedio disponibile” (art. 130, comma 9, cod. cons.).

La maggiore protezione che assegna all’acquirente di un bene con ridotta durabilità il codice del consumo – a confronto con la protezione che offre a chiunque acquisti un bene a ridotta durabilità (da chiunque altro) il diritto privato comune – aggrava la posizione del venditore con riguardo a un difetto di fabbrica come quello in esame, spesso occulto, tanto più quanto esso consista in ostacoli alla sua riparabilità. E’ quindi importante l’inclusione, in tale codice, della norma che riconosce al venditore che risponda verso l’acquirente di un difetto di conformità imputabile al produttore, e ottemperi ai rimedi esperiti dal danneggiato, il diritto di agire in regresso verso il responsabile della difformità per ottenere la reintegrazione di quanto abbia dovuto prestare all’acquirente (art. 131 cod. cons.)⁴⁷.

Ma, pur se i soggetti cui sia stato venduto un bene con ridotta durabilità dispongono di diversi rimedi giuridici (alcuni esperibili anche prima che il bene si guasti o finisca di funzionare prematuramente), la crescita del ciclo di vita utile dei prodotti sollecitata dalle massime autorità europee richiede la previsione normativa di altre misure dirette a estendere la tutela dei compratori.

6. Il rafforzamento della tutela dei consumatori de iure condendo

Permettere a fabbricanti e distributori di vendere beni provvisti (grazie anche alla possibilità di ripararli) della durabilità media – salva l’eventuale garanzia volontaria agli acquirenti di una superiore – favorisce la fabbricazione e la vendita di merci meno durevoli di quanto consentito dal progresso tecnico-scientifico. Il richiamo agli *standards* di mercato, come altri analoghi diffusi nella disciplina dei rapporti di commercio (quale, ad esempio, il riferimento al parametro del consumatore medio), risponde a criteri di ragionevolezza e proporzionalità⁴⁸; ma non incoraggia la competizione nel produrre beni con un ciclo di vita più lungo, e accresce il rischio di intese industriali volte a impedire che una accentuata longevità dei

⁴⁷ V. C.CASTRONOVO, *Il diritto di regresso del venditore finale nella tutela del consumatore*, in *Eur. dir. priv.*, 2004, 957 ss.; G.CAPILLI, *Le garanzie nella vendita di beni di consumo*, in *I diritti dei consumatori*, cit., 543 ss..

⁴⁸ Sulla nozione comunitaria di “consumatore medio” e sulla sua ragion d’essere v. M.BERTANI, *Pratiche commerciali scorrette e consumatore*, Milano, 2016, partic. 19 ss., 28 ss.; J.BENÖHR, *op. cit.*, 16 ss..

prodotti finisca con il restringere il volume delle vendite⁴⁹. In ogni caso, il diritto odierno – nonostante i progressi dovuti a iniziative europee – protegge poco i consumatori sotto il profilo della durabilità e della riparabilità delle merci che acquistano.

Il duplice bisogno di impedire distorsioni della concorrenza nel mercato unico, e di contemperare a livello sovranazionale la tutela degli interessi di imprese e consumatori con la salvaguardia degli interessi generali riguardanti lo sviluppo della durabilità dei beni, consigliano di mantenere in dimensione europea gli auspicabili interventi migliorativi del diritto odierno. Tornano a merito dell'U.E., d'altronde, ormai corpose discipline sulla fabbricazione e sulla commercializzazione dei prodotti, nonché sui singoli rapporti di consumo. E, come risulta dalla delibera parlamentare dalla quale qui si sono prese le mosse, anche la crescita della durabilità dei prodotti richiede nuove regole rispetto sia alla fabbricazione e alla commercializzazione dei prodotti⁵⁰, sia ai singoli rapporti di consumo.

⁴⁹ Cfr. S. LA TOUCHE, op. cit., 58 ss.; E. VIDALENC-L. MEUNIER, op. cit., 6 ss., dove si ricorda il noto cartello sottoscritto nel 1924 a Ginevra dai maggiori fabbricanti di lampadine per limitarne la durata a mille ore.

⁵⁰ Nel Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile (COM [2016] 773) la Commissione osserva che “la possibilità di riparare, rifabbricare o riciclare un prodotto e i suoi componenti e materiali dipende in gran parte dalla progettazione iniziale del prodotto. È quindi fondamentale tenere conto di questi aspetti nello studio delle possibili misure di esecuzione in materia di progettazione ecocompatibile. L'attenzione è stata finora focalizzata sul miglioramento dell'efficienza energetica dei prodotti, anche se la direttiva ha previsto disposizioni sull'efficienza delle risorse fin dalla sua adozione iniziale nel 2005 e tali disposizioni sono state introdotte per alcuni gruppi di prodotti con criteri relativi, ad esempio, all'uso dell'acqua e alla durata nel tempo. Con questo nuovo piano di lavoro la Commissione studierà la possibilità di stabilire un maggior numero di specifiche per singolo prodotto e/o specifiche orizzontali per aspetti quali la durata (ad es. la durata di vita minima dei prodotti o dei componenti critici), la riparabilità (ad es. la disponibilità di pezzi di ricambio e di manuali di riparazione, la possibilità di riparazione), la possibilità di *upgrading*, la possibilità di smontaggio (ad es. la facile rimozione di alcuni componenti), le informazioni (ad es. la marcatura delle parti in plastica) e la facilità di riutilizzo e riciclaggio (ad es. evitando la plastica incompatibile), i gas a effetto serra e altre emissioni, e di definire ulteriormente la base scientifica per l'elaborazione di criteri corrispondenti che rispondano alle specifiche della direttiva sulla progettazione ecocompatibile... La Commissione intende inoltre migliorare la base metodologica per un'adozione più sistematica di specifiche per l'efficienza dei materiali nei regolamenti sui prodotti, sia in quelli nuovi sia in quelli per cui è previsto il riesame. A tal fine è stata adottata una richiesta di normazione presso le organizzazioni europee di normazione su aspetti relativi all'efficienza dei materiali. Lo scopo della richiesta riguarda, in primo luogo, i seguenti aspetti: aumento della durata dei prodotti; possibilità di riutilizzare i componenti o riciclare i materiali di prodotti a fine vita; utilizzo di componenti riutilizzati e/o materiali riciclati nei prodotti. Le norme da redigere in base alla suddetta richiesta di normazione saranno di natura generale e contribuiranno

1) Sotto il profilo della fabbricazione, in Europa alcune misure sono state già prese allo scopo di combattere l'“obsolescenza” programmata⁵¹; e le massime rappresentanze dell'Unione raccomandano di tenerne conto per poter apprestare risposte sovranazionali efficaci alle domande di maggiore durabilità dei beni.

Venti anni fa, in Belgio, nel quadro di una disciplina sulla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, si era affidato al Re il compito di stabilire i criteri di analisi o di studio di prodotti (o categorie di prodotti) e del loro ciclo di vita, al fine di determinare la loro durabilità e i rischi cui l'immissione sul mercato potrebbe esporre la salute o l'ambiente (art.5, comma 1, n.5, legge 21 dicembre 1998). Il 1 febbraio 2012 il Senato belga ha deciso di deferire al Governo il compito di prendere provvedimenti di contrasto alla predeterminazione della vita dei prodotti legati all'energia, e di sollecitare una direttiva europea in tal senso: al Governo ha chiesto di opporsi alla “obsolescenza” programmata scoraggiando “lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti la cui durata sia stata volontariamente ridotta”, “sostenendo l'immissione in commercio di prodotti riparabili, favorendo la messa a disposizione di ricambi a un prezzo ragionevole per i consumatori onde consentirgli di ripararli, e riducendo i costi di riparazione”. Nel 2017, il Parlamento europeo – anche alla luce delle iniziative in corso per promuovere una progettazione ecocompatibile dei prodotti – ha invitato la Commissione a “incoraggiare, ove praticabile, la definizione di criteri di resistenza minima, che contemplino, tra l'altro, la robustezza, la riparabilità e la capacità di evolvere per le diverse categorie di prodotto fin dalla progettazione, con l'aiuto di norme sviluppate da tutte le organizzazioni europee di normazione”⁵².

Un precedente al quale il legislatore potrebbe ispirarsi nel promuovere una maggiore durabilità e riparabilità dei beni da immettere sul mercato è la linea seguita per garantire la sicurezza dei prodotti e porre rimedio alla loro pericolosità. La linea si è

all'elaborazione di norme specifiche per singolo prodotto e/o norme orizzontali che informeranno le specifiche relative agli aspetti di efficienza dei materiali, come la riparabilità o la riciclabilità. Anche le attività in corso sull'impronta ambientale dei prodotti contribuiranno a questo obiettivo”.

⁵¹ Cfr. E.MAITRE-EKERN – C.DALHAMMAR, op. cit., 378 ss.; in Argentina v. L.V.BIANCHI, op. cit., 277 ss..

⁵² In Italia, in una proposta di legge avanzata alla Camera nella legislatura precedente con il numero 1563, si ipotizzava un decreto del Ministro dello sviluppo economico che predisponesse un elenco di beni di consumo da aggiornare almeno ogni due anni dei quali fosse “ragionevole presumere una durata particolarmente lunga” (art.2); e si prevedeva, per la vendita dei beni inclusi nell'elenco, una specifica tutela del consumatore.

concretizzata in discipline particolari volte a stabilire i requisiti di sicurezza di singole specie di prodotti, e in una disciplina generale applicabile a qualsiasi prodotto (art.103, comma 1, lett.a, cod. cons.). Con questo ordito si intrecciano le regole tecniche (armonizzate da enti di normazione) la cui osservanza e relativa conferma da parte dei produttori fanno presumere la sicurezza del prodotto. Analogamente il legislatore europeo e quelli nazionali potrebbero introdurre il principio che i beni in commercio devono avere almeno la durabilità risultante dalle regole tecniche stabilite dagli organismi di normazione, e rimettere a questi il compito di predisporre tali regole – distinte quanto occorre – facendo presumere dalla loro osservanza la prescritta durabilità del singolo tipo di prodotto (fermo il potere dell’interessato di provare il contrario). L’osservanza o meno della normativa in proposito al momento della fabbricazione non dovrebbe tuttavia assumere rilievo giuridico autonomo; dovrebbe riflettersi sulla immissione dei prodotti in commercio.

2) Sempre per contrastare l’“obsolescenza” programmata, il legislatore francese ha inserito nel codice del consumo l’espresso divieto di ricorrere a “tecniche mediante le quali il responsabile della immissione di un prodotto sul mercato mira a ridurne deliberatamente la vita per aumentarne il tasso di sostituzione” (art. L. 441-2); e ha disposto che l’inosservanza del divieto venga punita con due anni di arresto e una ammenda di 300.000 euro (somma suscettibile di venire accresciuta proporzionalmente agli utili ricavati dall’impresa nella commercializzazione del prodotto: art. L. 454-6, dove si prevedono anche misure interdittive per le persone fisiche coinvolte nell’illecito). Dai giuristi il divieto viene ricondotto ai mezzi penalistici di contrasto alle condotte ingannevoli o fraudolente tenute nella contrattazione⁵³.

In Italia, l’eco di queste scelte è palese nella proposta di legge n.73 presentata alla Camera il 23 marzo 2018⁵⁴. Con essa, anzitutto si suggerisce di includere il diritto “alla conoscenza della composizione”, “alla durata di vita e alla possibilità di riparazione a

⁵³ Cfr. L. VOGEL- J. VOGEL, *Droit de l’après-vente*, Paris, 2017, 68 ss., 95 s., i quali dubitano che la repressione penale dell’immettere sul mercato beni a “obsolescenza” programmata sia compatibile con la disciplina europea sulle pratiche commerciali scorrette quale mezzo di armonizzazione massima dei regimi nazionali; sulla nuova normativa v. anche J.JULIEN, *Droit de la consommation*², Issy-les-Moulineaux, 2017, 437 ss.

⁵⁴ La proposta (presentata da Vignaroli, Daga, Micillo, Terzoni e Zolezzi) riproduce, con alcune modifiche, la proposta n.2849, depositata alla Camera da altri parlamentari del medesimo gruppo politico (il Movimento 5 Stelle) nella XVII legislatura.

costi accessibili” dei prodotti fra i diritti fondamentali del consumatore, ai sensi dell’art.2 cod. cons. (art.2). Poi si mira a precludere al produttore “di mettere in atto tecniche che possano portare all’obsolescenza programmata dei beni di consumo” (art.3, primo comma)⁵⁵; e a indurre il produttore, “per i beni di consumo elettrici ed elettronici che per il loro corretto funzionamento prevedono una componente *software*, per tutto il periodo della commercializzazione e per un periodo ulteriore pari alla durata della garanzia legale, ad assicurare la disponibilità di aggiornamenti del *software* e delle applicazioni ad esso afferenti, nonché la necessaria assistenza tecnica” (art.3, secondo comma). Quindi si vorrebbe far assurgere a reato l’aver il produttore o il distributore “ingannato o tentato di ingannare il consumatore... sulla durata del bene di consumo”, prevedendo la reclusione fino a due anni, e una multa di 300.000 euro, a carico del produttore o del distributore che abbia “ingannato o tentato di ingannare il consumatore... con qualsiasi mezzo o procedimento, anche attraverso terzi, ... , *a*) sul ricorso a tecniche di obsolescenza programmata; ... *e*) sulla durata di vita del bene intenzionalmente ridotta” (art.9, comma 1).

Punire sul piano amministrativo oppure su quello penale chi mette in vendita beni a “obsolescenza” precostituita è scelta politica da compiere con equilibrio. Oggi commercializzare prodotti realizzati discostandosi dalle regole sulla rispettiva fabbricazione – anche di quelle volte soltanto a garantire una loro maggiore durabilità e riparabilità – può considerarsi pratica scorretta, perché “contraria alla diligenza professionale” e idonea a falsare il comportamento dei consumatori in relazione a quei prodotti (art.20, comma 2, cod.

⁵⁵ Nell’art.1, per “obsolescenza programmata” (ai sensi della proposta di legge) si intende “l’insieme di tecniche e di tecnologie tramite cui il produttore, ... , nella progettazione di un bene di consumo, volutamente accorcia la vita o l’uso potenziale del medesimo bene, al fine di aumentarne il tasso di sostituzione”; e si includono comunque nella definizione “*a*) l’impiego di tecniche di costruzione o di materiali aventi l’effetto di accelerare l’usura del bene, di favorire l’insorgenza di guasti, rotture o malfunzionamenti ovvero l’invecchiamento precoce del medesimo bene; *b*) l’impiego di tecniche di costruzione o di materiali aventi l’effetto di rendere impossibile, difficoltosa o eccessivamente onerosa la riparazione del bene o la sostituzione dei suoi componenti; *c*) l’impiego di tecniche di costruzione o di materiali aventi l’effetto, qualora si debba sostituire un singolo componente, di rendere necessaria la sostituzione di più componenti; *d*) l’inserimento nel bene di sistemi di controllo o di conteggio aventi l’effetto di inibire l’utilizzo del bene medesimo o di imporre la sostituzione di un suo componente dopo un determinato periodo di tempo o un determinato numero di utilizzi, anche se il prodotto o il suo componente è ancora proficuamente utilizzabile; *e*) l’utilizzo di componenti *software* o di sistemi operativi aventi l’effetto di peggiorare le condizioni generali del bene e il suo funzionamento”.

cons.). Essa quindi, legittima i correlativi provvedimenti delle Autorità di controllo⁵⁶; e comporta la consegna ai compratori di beni difformi dal contratto, superando l'odierno richiamo alla divergenza dalla durabilità media o abituale dei beni dello stesso genere (art.129 cod. cons.). Va peraltro condivisa la convinzione che nessun disegno volto a promuovere il prolungamento della durata delle merci, o a vietare pratiche che la riducano, può avere successo se non si fissano nelle sedi opportune almeno i criteri di calcolo di una durabilità minima, e i requisiti di riparabilità distinti per tipo e categoria di prodotto, e determinati tenendo presente la possibile convenienza anche a porre fine all'uso di un prodotto ancora suscettibile di funzionare (ad esempio, per il sopravvenire di un altro il cui uso sia meno costoso del precedente).

La tutela dei consumatori in ordine alla durabilità e alla riparabilità delle merci postula comunque ulteriori modifiche alla disciplina sulla commercializzazione dei beni, che in sede europea potrebbero introdursi a partire dalla preannunciata direttiva sulle vendite *on line*.

Un aspetto bisognoso di norme chiarificatrici concerne, in specie, le informazioni sulla durabilità e sulla riparabilità, che già *de iure condito* possono rientrare fra i doveri di produttori e distributori. Il bisogno di chiarezza è stato colto in Francia quando, nel quadro della politica di prevenzione e di gestione dei rifiuti, si è deciso di combattere l'"obsolescenza" precostituita dei prodotti mediante (fra l'altro) l'informazione dei consumatori (art. L. 541-1, primo comma, n.2, *code de l'environnement*); e, per venire incontro anche a quel bisogno, si è prescritto che "il fabbricante o l'importatore di beni mobili informi l'impresa venditrice del periodo durante il quale, o della data fino alla quale, i pezzi staccati indispensabili all'uso dei beni sono disponibili sul mercato"; si è aggiunto "che questa informazione deve essere fornita dal venditore al consumatore in maniera leggibile prima della conclusione del contratto e confermata per iscritto al momento dell'acquisto del bene" (art. L 111-4, primo comma, *code cons.*); e si è disposto di sanzionare con una ammenda l'inosservanza dell'obbligo informativo (art. L. 131-2 *cod. cons.*). Ma la disciplina non si è sottratta a critiche a causa della vaghezza nella indicazione, ad esempio, dei ricambi della cui disponibilità i venditori devono venir informati, e dei sistemi di informazione; si è anzi posta in dubbio la stessa esistenza del

⁵⁶ La giurisprudenza amministrativa ritiene applicabile il principio sancito nell'art.20 cod. cons. anche se non si concretizzano le pratiche ingannevoli previste negli artt.21 e segg. cod. cons.: cfr. TAR Lazio 26 marzo 2009, n.3149, in *Rass. dir. farmac.*, 2009, 807.

dovere informativo nel caso che il fabbricante o l'importatore non rendano disponibili i ricambi⁵⁷.

Da noi, nella ricordata proposta di legge n.73 si prevede di incidere sugli artt.5 e 6 cod. cons. inserendo la “durata di vita dei prodotti” nel “contenuto essenziale degli obblighi informativi”, e includendo la “durata garantita” e la “durata presumibile” tra i ragguagli da riportare sui prodotti o sulle loro confezioni (artt.4 e 5)⁵⁸. Oltre a rendere esplicita l'estensione dei doveri informativi sulle caratteristiche dei prodotti alla durabilità e alla riparabilità, potrebbe essere tuttavia opportuno chiarire che le avvertenze in proposito integrano le vendite, quali che siano la fase del processo di commercializzazione in cui vengono date e le modalità di stipula dei contratti; e ribadire che alla eventuale inosservanza del dovere conseguono non soltanto sanzioni amministrative per condotta scorretta, ma anche i rimedi civilistici previsti a favore degli acquirenti nei casi di violazione dei doveri informativi e di difformità del bene fornito rispetto a quello dovuto.

3) Quanto ai singoli rapporti di consumo, un punto della disciplina su cui una espressa pronuncia legislativa può servire a promuovere la durabilità dei prodotti è il periodo di tempo entro il quale è attuabile la garanzia per vizi e difformità.

Le azioni dirette a farla valere previste nel codice civile italiano si prescrivono in un anno dalla consegna del bene, mentre la responsabilità dell'impresa venditrice per difetto di conformità inserita nel codice del consumo – recependo la direttiva europea 99/44 – può essere fatta valere dal compratore entro due anni dalla consegna. Forte è, per i fabbricanti, la tentazione di prestabilire la vita dei prodotti e la loro riparabilità sulla base della durata di questa tutela. Ma i termini appaiono troppo brevi e astratti di fronte ad anomalie che possono manifestarsi in tempi diversi (data la varia

⁵⁷ Cfr. N. DUPONT, *Durabilité des produits et disponibilité des pièces détachées: où en est-on?*, in *La Semaine Juridique. Entreprise et Affaires*, 2016, 1004, 38 ss.; J.JULIEN, op. cit., 117 s.; E.MAITRE-EKERN – C.DALHAMMAR, op. cit., 388 ss..

⁵⁸ Nella proposta di legge n.1563 avanzata nella scorsa legislatura si prescriveva che il produttore e il venditore di un bene di consumo informassero il consumatore sulla possibilità di riparazione del bene (art.4, comma 4); vi si aggiungeva che, nel caso in cui, per motivi tecnici o di sicurezza, fosse oggettivamente impossibile per il consumatore accedere alle parti componenti, elementi o pezzi del bene di consumo o sostituirle, il produttore avrebbe dovuto darne chiara indicazione nell'etichetta del prodotto e il venditore sarebbe stato tenuto ad informarne il consumatore prima dell'acquisto (art.4, comma 3); e vi si precisava che le notizie rese dal produttore o dal venditore dovessero essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto di vendita del bene (art.4, comma 5).

resistenza dei beni) e lunghi: spesso dopo molti anni, comunque quando il diritto si è già prescritto. In Italia, nella proposta di legge n.73 si chiede di prolungare la garanzia a cinque anni se oggetto di vendita siano elettrodomestici e altri beni “di piccole dimensioni”; a dieci anni se oggetto di vendita siano, invece, elettrodomestici e altri beni “di grandi dimensioni” (art.5, comma 1, lett.a; ivi v. anche le modifiche ai termini indicati nell’art.132 cod. cons.)⁵⁹. Vista la varietà tipologica dei beni, diversificare i termini entro cui gli acquirenti possono avvalersi della garanzia per difetti materiali sembra ragionevole. Non a caso la normativa dettata a protezione dei consumatori in Norvegia estende la durata della tutela da due a cinque anni nell’ipotesi di acquisto di un prodotto per il quale si possa aspettare un ciclo di vita significativamente più lungo⁶⁰. Dubbia è però la convenienza che la diversificazione avvenga a livello normativo. Nei Paesi Bassi si preferisce lasciar stabilire ai contraenti i termini di esercizio delle azioni di garanzia per difetti del bene (cfr. l’art.6a *Burgerlijk Wetboek*). Ma una scelta simile, se in astratto offre il vantaggio di far dipendere la durata della tutela dalla volontà dei contraenti, in concreto rischia di esporre i compratori ai disegni incontrollati delle controparti. Quindi potrebbe essere una buona idea far dipendere il periodo di garanzia dal grado di durabilità e dai requisiti di riparabilità dei diversi tipi di beni risultanti da giudizi tecnici espressi dagli enti di normazione o da organismi analoghi.

Non può inoltre trascurarsi l’importanza di favorire il ripristino dei beni affetti da un guasto o divenuti inutilizzabili, anche se in origine privi di vizi o difformità, oppure se il guasto o l’inutilizzabilità si verificano dopo il periodo di garanzia. Questa opera di ripristino non presuppone un inadempimento, e rientra nell’assistenza postcontrattuale; di solito, si fonda su accordi distinti dalle vendite. Dal punto di vista politico-legislativo essa solleva il duplice problema (a) di come favorire la disponibilità dei ricambi e dei centri di assistenza sino a un certo tempo, e (b) a chi far determinare i costi di riparazione gravanti sui consumatori, in una economia sociale di mercato.

Nel Libro Verde sulle garanzie dei beni di consumo e dei servizi post-vendita, redatto dalla Commissione europea nel 1993 (COM[93] 509 def.), si premetteva che imponesse in via esclusiva al venditore la

⁵⁹ Nella ricordata proposta di legge n.1563 si disponeva che il venditore di un bene di consumo rispondesse nei confronti del consumatore per un difetto di conformità quando questo si manifestasse entro dieci anni dalla consegna del bene – se si trattava di bene per il quale fosse ragionevole presumere una durata particolarmente lunga – ovvero entro cinque anni in tutti gli altri casi.

⁶⁰ Cfr. E.MAITRE-EKERN –C.DALHAMMAR, op. cit., 389 ss..

disponibilità dei pezzi staccati sarebbe ingiusto e inefficiente: ingiusto, poiché farebbe pesare su di lui un onere che egli è incapace di sostenere da solo, e in merito a qualcosa su cui ha una debole possibilità di controllo; inefficiente, in quanto il venditore è comunque incapace di assumersi da solo sia la responsabilità di assicurare la disponibilità dei pezzi staccati, sia quella di informare il consumatore al riguardo. Se ne deduceva che la ricerca di una risposta al problema dovrebbe passare attraverso la responsabilizzazione del fabbricante, senza però prescrivere necessariamente a quest'ultimo di riparare i suoi prodotti. Si prospettavano allora tre alternative: (α) la più rigida sarebbe di imporre ai fabbricanti un obbligo uniforme di rendere disponibile, per un certo termine calcolato a partire dalla fine della commercializzazione di un prodotto, i pezzi staccati necessari (il termine dovrebbe corrispondere alla durata di vita normale dei vari tipi di beni, e potrebbe essere "concretizzato" con codici di condotta o con il ricorso alla normalizzazione); (β) un'altra risposta potrebbe fondarsi sulla ricerca, su base puramente volontaria (codici di condotta, normazione o accordi tra autorità pubbliche imprese e consumatori), di impegni dei diversi settori industriali al rispetto di condizioni minime relative alla disponibilità di pezzi staccati; (γ) un'ultima risposta consisterebbe nell'esigere l'indicazione, sull'etichetta del prodotto, del termine entro il quale il fabbricante si impegna a conservare le scorte di pezzi staccati (una risposta di questo tipo presenterebbe il vantaggio di assicurare la trasparenza del mercato, dando la possibilità alla competizione di fare il proprio gioco, senza pretendere dai fabbricanti il rispetto di termini specifici). Nessuna delle alternative prospettate nel Libro verde ha avuto seguito, lasciando così decidere a ciascun Paese se e come darsi "*right to repair laws*".

Responsabilizzare il fabbricante o l'importatore nel distribuire i pezzi di ricambio anche se i beni venduti vengono colpiti da un guasto fuori garanzia sembra comunque strada consigliabile (a maggior ragione se quell'impresa fosse, nel mercato, in posizione dominante) pure quando il costo della riparazione grava sui consumatori. E non deve apparire anomala per lasciar sopravvivere un rapporto apparentemente già esaurito con l'esecuzione dello scambio e la scadenza della garanzia. Basti ricordare, ad esempio, che anche i fabbricanti e i distributori di beni pericolosi sono vincolati da obblighi, a tutela degli acquirenti, per tutta la vita di quei beni: non solo da obblighi informativi sui rischi cui questi ultimi espongono gli

utilizzatori, ma anche da obblighi di richiamo dei prodotti per sostituirli o farli riparare a spese dei fabbricanti o dei distributori⁶¹.

Al fine di favorire la riparazione dei beni, in Francia si è deciso che, avendo informato l'impresa venditrice sulla disponibilità dei pezzi di ricambio, "il fabbricante o l'importatore deve fornire, entro due mesi, ai venditori professionisti o ai riparatori, accreditati o meno, che li richiedano i pezzi staccati indispensabili all'uso dei beni venduti" (art. L. 111-4, secondo comma, e art. D. 111-5, *code cons.*)⁶². In Italia, nella proposta di legge n.73 si chiede di obbligare il produttore o l'importatore "a garantire agli acquirenti, in ogni caso, un adeguato servizio tecnico per i beni di consumo che fabbrica o importa, nonché la fornitura di parti di ricambio durante un periodo minimo di cinque anni a partire dal momento della cessazione della fabbricazione del bene" (art.7, comma 1). Quindi, rispetto ai beni di consumo di uso domestico – intendendo per tali "i beni durevoli nel tempo che per funzionare utilizzano direttamente o indirettamente qualsiasi tipo di energia e la trasformano" – si propone di fissare i periodi di tempo, decorrenti dalla data di cessazione della produzione del bene, per i quali la fornitura delle parti di ricambio deve essere garantita (art.7, comma 2); e di prescrivere che queste parti e i componenti esauribili dei beni abbiano un costo "congruo e proporzionato al valore dei beni" (art.7, comma 3)⁶³. Si tratta di soluzioni coraggiose ma parziali, da completare approntando opportuni rimedi ai prevedibili silenzi nel chiarire circostanze importanti, come le caratteristiche del pezzo di ricambio (ad esempio, l'originale o uno soltanto corrispondente) e il compenso della riparazione. Inoltre andrebbero elaborati idonei mezzi di tutela dei consumatori nei casi di inosservanza dei doveri di ripristino imposti a produttori e distributori; che sono, o possono essere, soggetti esterni (se non estranei) rispetto alle singole vendite, e ciononostante

⁶¹ Cfr. M.BASILE, *Sicurezza dei prodotti industriali e diritto dei contratti*, in Liber Amicorum *Pietro Rescigno*, Napoli, 2018, 271 ss..

⁶² Censurano il silenzio legislativo sui costi dei ricambi E.MAITRE-EKERN – C.DALHAMMER, op. cit., 389. Sul dovere di fabbricanti, importatori e venditori di assicurare agli acquirenti l'assistenza post-vendita e la fornitura di ricambi (in linea di principio, nuovi) gratuitamente nel periodo di garanzia, e a carico degli acquirenti per un tempo ragionevole dopo la sua scadenza, in Argentina, v. L.V.BIANCHI, op. cit., 302 ss..

⁶³ Nella proposta di legge n.1563, poi decaduta con la fine della legislatura, si prescriveva che il produttore di un bene di consumo assicurasse la disponibilità delle parti di ricambio per tutto il tempo in cui il bene è in circolazione nel mercato, nonché per i cinque anni successivi, precisando che il costo della parte di ricambio dovesse essere sempre e comunque proporzionato al prezzo di vendita del bene (art.4, commi 1 e 2).

risultano vincolati a fornire a chi vi abbia titolo i ricambi di componenti necessari dei beni.

Ma qui non occorre indugiare sui dettagli. Basti aver segnalato: la convergenza di interessi sociali e settoriali (in specie, degli interessi dei consumatori) verso una più alta durabilità e una maggiore riparabilità delle merci; le basi normative sulle quali gli interventi volti a promuovere questi attributi possono venire innestati; alcune delle misure in cui interventi del genere (destinati a interessare l'intero processo che va dalla produzione dei beni alla fase post-vendita) possono concretizzarsi; e l'opportunità che comunque essi si inquadrino in una cornice europea. E' sperabile che il dibattito in argomento si svolga in modo costruttivo, venga arricchito dal contributo non marginale dei giuristi, resti libero da pregiudizi, e ammetta la possibilità che l'auspicato prolungamento del ciclo di vita dei prodotti accentui la spinta verso la transizione da una economia della vendita dei beni a una economia della fornitura dei servizi (o *économie de la fonctionnalité*), vale a dire verso lo scambio nel mercato, piuttosto che della proprietà, di un semplice potere di uso dei beni durevoli: obiettivo che non vedrebbe gli interessi dei produttori confliggere in modo inevitabile con quelli dei consumatori/utenti; e che potrebbe andare incontro pure all'interesse diffuso a una più efficace salvaguardia dell'ambiente.



Articolo presentato il 13/07/2018. Pubblicato online in dicembre 2018
© 2018 dall'Autore/i; licenziatario Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti – Classe di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche.

Questo articolo è un articolo ad accesso aperto, distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0

APJEP | Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti
Classe di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche
Vol. LXXXVII (2018) - ISSN 2612-1514

DOI: 10.6092 / 2612-1514/ APJEP.87.2018.21-59